

SENT. 66/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai magistrati:

Dott. Bruno Tridico - Presidente

Dott. Andrea Liberati - Giudice - relatore

Dott. Stefano Grossi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20921** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

Daniele VERNARELLI (C.F.: VRNDNL70R15G482S) e Massimo PANTALONI (C.F.: PNTMSM67M28G482Z), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Di Sciascio (C.F. DSCLSN78L30E243P), pec avvalessandrodisciascio@pec.it;

Uditi all'udienza pubblica del 3 giugno 2025, il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Stella Iacovelli, nonché l'avv. Alessandro Di Sciascio per i convenuti, con l'assistenza del segretario d'udienza, dott.ssa Silvana Di Luca.

Ritenuto in

FATTO

L'atto di citazione

Con atto di citazione del 6 agosto 2024, la Procura Regionale per l'Abruzzo ha citato in giudizio i sig.ri Daniele Vernarelli e Massimo Pantaloni, appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari all'importo complessivo di € 16.625,73, di cui € 10.671,73 a carico di Daniele Vernarelli ed € 5.954,00 a carico di Massimo Pantaloni, o della diversa somma che risulterà in corso di causa, in favore della Guardia di Finanza. Il danno è imputato a titolo di dolo, da maggiorare della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, nonché delle spese di giudizio in favore dello Stato.

In particolare, i sig.ri Vernarelli e Pantaloni sono accusati di essersi assentati dal servizio in diverse occasioni per recarsi in sale giochi/scommesse durante l'orario di lavoro, omettendo di registrare tali assenze nei rapporti di servizio.

L'apertura del fascicolo istruttorio è avvenuta a seguito della trasmissione di copia della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura militare presso il Tribunale di Roma e della *notitia damni* acquisita da un articolo di giornale che ha portato all'apertura dei fascicoli n. 922/2019 e n. 538/2022, successivamente riuniti.

In sede istruttoria è stata acquisita la sentenza di condanna della Corte di Appello Militare, sono state assunte informazioni sul procedimento disciplinare a carico dei convenuti, è stata

acquisita la richiesta di rinvio a giudizio e gli atti dai procedimenti penali dalla Procura di Pescara, è stata acquisita una relazione dalla G.d.F., articoli di giornale, nonché la sentenza di assoluzione dal GIP di Pescara *[omissis…]* per alcuni fatti contestati.

In data 21/03/2024 è stato emesso l'invito a dedurre, con la contestazione di "assenteismo fraudolento", falsa attestazione della presenza in servizio e utilizzo dell'autovettura di servizio per finalità extraistituzionali.

La Procura sostiene che i convenuti hanno agito con piena consapevolezza e volontà di frodare l'amministrazione e di danneggiarne l'immagine.

Sono state contestate le seguenti voci di danno:

-il danno patrimoniale corrispondente alla retribuzione percepita durante i periodi di assenza dal servizio, quantificato in € 1.671,73 per Vernarelli e € 264,00 per Pantaloni;

-il danno da disservizio connesso alla mancata resa delle prestazioni lavorative e alle risorse utilizzate per ricostruire l'illecito, quantificato in € 2.000,00 per Vernarelli e € 690,00 per Pantaloni;

-il danno all'immagine valutato in via equitativa, considerando la gravità dell'illecito, la reiterazione delle condotte e la diffusione della vicenda, quantificato in € 7.000,00 per Vernarelli e € 5.000,00 per Pantaloni.

La comparsa di costituzione

In data 6 gennaio 2025 si sono costituiti i convenuti Daniele Vernarelli, maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, e Massimo Pantaloni, brigadiere capo della Guardia di Finanza, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Di Sciascio.

La difesa ha eccepito preliminarmente la nullità dell'azione erariale, in quanto l'Amministrazione di appartenenza, ovvero la Guardia di Finanza, non ha ritenuto di dover adottare alcun provvedimento in relazione ai profili di responsabilità amministrativo-contabile. In particolare, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 452, comma 5, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, il Comandante di Corpo, qualora ravvisi responsabilità a carico del militare, è tenuto ad emanare un decreto motivato di addebito e a costituire in mora il responsabile. In caso contrario, deve trasmettere la relazione all'autorità superiore competente. La difesa sostiene che, nel caso di specie, la Guardia di Finanza non ha adottato alcun provvedimento nei confronti dei sigg. Vernarelli e Pantaloni, né ha trasmesso gli atti alla Procura erariale, il che dimostrerebbe l'insussistenza di un danno erariale.

Ha inoltre eccepito la nullità della citazione per assenza dei presupposti della concretezza e specificità.

Nel merito, la difesa ha contestato l'esistenza di un danno all'immagine della Guardia di Finanza. In particolare, ha sottolineato che:

-la notizia relativa ai procedimenti penali a carico dei militari è

apparsa su un quotidiano locale a distanza di tre anni e mezzo dai fatti, il che avrebbe attenuato l'eventuale impatto negativo sulla reputazione del Corpo;

-la vicenda non ha avuto rilievo nazionale, come richiesto dalla giurisprudenza per la configurabilità del danno all'immagine;

-i militari operavano in borghese e non in uniforme, il che avrebbe impedito ai terzi di associare la loro condotta alla Guardia di Finanza;

-i procedimenti penali non si sono conclusi con una sentenza di condanna definitiva per tutti i reati contestati, elemento ritenuto imprescindibile dalla giurisprudenza per l'azione di danno all'immagine.

Inoltre, la difesa ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale, ritenendola erronea e basata su criteri non condivisibili. In particolare, si è sottolineato che:

-il calcolo del danno effettuato dalla Procura erariale si basa su un'approssimazione delle ore di servizio asseritamente non prestate dai militari, senza tener conto delle numerose ore di straordinario non retribuite e dei giorni di ferie non goduti dagli stessi;

-la condotta dei militari non ha inciso negativamente sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa, né ha comportato costi aggiuntivi per l'Amministrazione;

-i militari hanno sempre svolto il loro servizio in modo egregio, come dimostrato dai numerosi encomi e riconoscimenti

ricevuti.

In conclusione, la difesa dei sigg. Vernarelli e Pantaloni ha chiesto:

-in via principale, l'accertamento dell'infondatezza della domanda attorea e il rigetto della richiesta di condanna;

-in via subordinata, l'esercizio del potere riduttivo in caso di condanna, tenendo conto delle circostanze di fatto, dello stato di servizio dei convenuti e delle ragioni di diritto.

Il successivo iter processuale

Con note esplicative depositate in data 23 gennaio 2025 la difesa dei convenuti ha depositato copia del dispositivo della sentenza relativa al procedimento [*omissis…*] del Tribunale di Pescara del 13 gennaio 2025 che ha stabilito l'assoluzione per entrambe i convenuti perché il fatto non sussiste, insistendo nell'accertamento dell'infondatezza della domanda anche alla luce della sentenza emessa e, in via gradata, disporre del potere riduttivo.

Con ordinanza n. 1 del 7 febbraio 2025 la Sezione ha assegnato alla Procura attrice il termine di 60 giorni liberi per la regolarizzazione del deposito telematico dell'elenco dei documenti, ha disposto l'acquisizione a cura della parte più diligente della motivazione della sentenza penale relativa al procedimento penale presso il Tribunale di Pescara numero [omissis..], il cui dispositivo è stato pubblicato il 13 gennaio 2025, ha fissato l'udienza per la prosecuzione della discussione

in data 3 giugno 2025 ore 10:00, assegnando un termine per note alla Procura erariale fino a 20 giorni prima dell'udienza e un ulteriore termine per note fino a 10 giorni prima dell'udienza al convenuto.

In data 28 marzo 2025 la Procura, in esecuzione della citata ordinanza, ha depositato i documenti sul sistema telematico.

In data 12 maggio 2025 l'Ufficio requirente ha provveduto al deposito della memoria autorizzata.

In data 20 maggio 2025 i convenuti hanno depositato a loro volta la memoria autorizzata con ordinanza del 7 febbraio 2025.

L'udienza del 3 giugno 2025

All'udienza del 3 giugno 2025, a seguito della discussione orale del Pubblico Ministero dott.ssa Maria Stella Iacovelli e dell'avv. Di Sciascio, nella quale ciascuna delle parti ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, la causa è stata trattenuta a decisione.

Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione. Considerato in

DIRITTO

L'eccezione di nullità per genericità della citazione

I convenuti hanno eccepito la nullità della citazione in quanto la stessa sarebbe priva dei requisiti di concretezza e specificità.

Al riguardo, va osservato che la nullità dell'atto di citazione per genericità si verifica quando l'atto introduttivo del giudizio non

consente di individuare con chiarezza l'oggetto della domanda o la *causa petendi*. L'atto di citazione deve contenere l'indicazione precisa del *petitum*, ovvero ciò che si chiede al giudice, e la *causa petendi*, cioè i motivi a sostegno della richiesta.

La nullità per genericità si ha solo quando il *petitum* è del tutto omesso o risulta assolutamente incerto, oppure quando manca completamente l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. L'atto deve essere valutato nel suo complesso, considerando anche la documentazione allegata, per verificare se l'oggetto della domanda sia individuabile e non è sufficiente una mera genericità o imprecisione per far scattare la nullità.

Tanto premesso, l'eccezione di nullità per genericità della citazione deve essere rigettata.

L'atto di citazione, sebbene non contenga un'esposizione dettagliata di tutte le singole condotte poste in essere dai convenuti in relazione ai singoli episodi, consente di individuare con sufficiente chiarezza l'oggetto della domanda e la *causa petendi*, ossia la richiesta di risarcimento del danno erariale derivante dalla condotta di "assenteismo fraudolento" tenuta dai militari, i quali, durante l'orario di servizio, si sono intrattenuti presso centri scommesse omettendo di segnalare l'interruzione del servizio e percependo, in tal modo, una retribuzione maggiore di quella spettante.

La citazione specifica le diverse componenti del danno

erariale (danno patrimoniale diretto, danno da disservizio, danno all'immagine), indica i criteri utilizzati per la quantificazione del danno e, in relazione al danno patrimoniale, riporta analiticamente gli episodi di assenza dal servizio con l'indicazione dei giorni, dell'orario di servizio e del periodo di assenza.

Inoltre, la Procura ha depositato tutti gli atti istruttori, compresi i provvedimenti giurisdizionali e la documentazione relativa ai procedimenti penali, consentendo ai convenuti di avere conoscenza dei fatti contestati.

Pertanto, l'atto di citazione non è affetto da nullità per genericità, in quanto consente ai convenuti di apprestare un'adeguata difesa.

Un’eventuale inidonea allegazione probatoria può eventualmente rilevare ai fini dell’esame nel merito dei fatti contestati.

L’eccezione di nullità dell'azione erariale per mancata applicazione dell’art. 452 d.p.r. 90/2010

Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa, basata sull'assunto che l'amministrazione di appartenenza non avrebbe riscontrato alcun danno in considerazione dalla mancata segnalazione del danno ex art. 452 d.P.R. n. 90/2010, non avendo trasmesso il fascicolo alla Procura erariale, è infondata e va rigettata.

Come correttamente argomentato dalla Procura, la notizia di

danno specifica e concreta ex art. 51 c.g.c. è stata acquisita in due modi: nel procedimento n. [*omissis…*], attraverso la comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. relativa al procedimento penale n. [*omissis…*] R.G.N.R., e nel procedimento n. [*omissis…*], attraverso un articolo del quotidiano "Il Centro", che riporta la condanna dei convenuti "sorpresi ai videopoker nell'orario di servizio".

Pertanto, la mancata trasmissione del fascicolo da parte dell'amministrazione di appartenenza non costituisce motivo di nullità dell'atto di citazione, né le valutazioni del pubblico ministero procedente possono essere condizionate da quelle dell'Amministrazione danneggiata o da sue eventuali omissioni.

In conclusione, il motivo di nullità sollevato dalla difesa è infondato e va rigettato poiché la Procura erariale, sulla base delle notizie di danno acquisite, ha correttamente esercitato l'azione di responsabilità nei confronti dei convenuti.

I procedimenti penali a carico dei convenuti su cui si fonda l'accusa

Tanto premesso, nel merito la Procura contesta la percezione indebita della retribuzione durante i periodi di assenza e il danno da disservizio connesso alla mancata prestazione lavorativa per una pluralità di episodi, per i quali risultano essere stati aperti molteplici procedimenti penali a carico di Daniele Vernarelli e Massimo Pantaloni.

Al riguardo i convenuti hanno eccepito il sovrapporsi di fatti nei diversi processi, ed in particolare hanno rilevato che i procedimenti r.g. [*omissis…*] e [*omissis…*] presso il Tribunale militare sono confluiti, a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione stante la pendenza del proc. n. [*omissis..*], presso il Tribunale di Pescara, determinando l'apertura del parallelo giudizio proc. r.g. [*omissis…*], nonché l'intervenuta assoluzione per taluni fatti, ed in particolare del proc. r.g. [*omissis…*] presso il Tribunale militare, al quale era stato riunito il procedimento [*omissis…*], con sentenza n. [*omissis…*] della Corte d'Appello militare. Inoltre, hanno eccepito nella propria memoria che il proc. [*omissis…*] presso il Tribunale ordinario di Pescara non si era concluso e che l'udienza era fissata per il 13 gennaio 2025.

Successivamente, con riferimento al procedimento r.g. [*omissis…*], hanno evidenziato di essere stati assolti, perché il fatto non sussiste, con sentenza [*omissis…*] del Tribunale ordinario di Pescara, depositando il dispositivo della decisione.

Tanto premesso, ritiene utile il Collegio individuare preliminarmente i procedimenti giudiziari relativi ai fatti contestati.

Risulta dagli atti, in primo luogo, che il Proc. pen. n. [*omissis…*] R.G.N.R. Procura Militare di Roma si è concluso con una sentenza di condanna per fatti del 26-27 gennaio 2019, in relazione ai quali, durante il turno di servizio dalle 18:00 alle

3:00, entrambi i convenuti in servizio al Gruppo Guardia di Finanza di Pescara e comandati per "perlustrazione e controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando", hanno abbandonato il loro posto di servizio intorno alle 00:33 per recarsi presso la sala scommesse *"[omissis..]"* s.r.l. di Pescara, dove si sono intrattenuti fino alle 02:57 circa per giocare alle slot machine.

In tale giudizio sono stati condannati dal Tribunale Militare di Roma, Vernarelli alla pena di mesi nove di reclusione militare e Pantaloni mesi otto, per il reato di "concorso in violata consegna ed abbandono di posto pluriaggravati". La sentenza di primo grado è stata confermata in appello (sentenza n. *[omissis..])* ed è diventata irrevocabile il 22/04/2022.

Il Proc. pen. n. [*omissis..*] R.G.N.R. Procura Militare di Roma, inizialmente di competenza della Procura Militare, poi trasferito alla Procura ordinaria di Pescara e rinumerato come proc. pen. [*omissis..*] R.G.N.R. Procura Ordinaria di Pescara, i cui fatti sono oggetto di contestazione nel presente giudizio, è relativo anch'esso ad una serie di episodi di "assenteismo fraudolento" finalizzati alla frequentazione di sale giochi/scommesse durante l'orario di servizio, avvenuti in diverse date tra il 2016 e il 2018, in cui i convenuti sono accusati di aver interrotto il loro turno di lavoro omettendo di registrare tali assenze nei rapporti di servizio.

Il Proc. pen. n. [*omissis…*] R.G.N.R. Procura Ordinaria di

Pescara, i cui fatti sono parimenti oggetto di contestazione in questa sede e che secondo la difesa dei convenuti si sovrappone al proc. [*omissis…*], è relativo ad ulteriori condotte di "assenteismo fraudolento" che avrebbero comportato false attestazioni nei rapporti di servizio e l'utilizzo dell'autovettura di servizio per scopi non istituzionali. Come detto, in tale giudizio i convenuti sono stati assolti nel gennaio 2025 perché il fatto non sussiste, con sentenza n. [omissis…] del Tribunale ordinario di Pescara.

Il Proc. pen. n. [*omissis…*] R.G.N.R. Tribunale di Pescara, concluso con sentenza di assoluzione n. [*omissis…*] per Vernarelli e Pantaloni, e il proc. [*omissis…*] relativo ai giudizi riuniti r.g. [*omissis…*] e [*omissis…*], in relazione al quale la difesa ha rilevato essere intervenuta sentenza di assoluzione n. *[omissis..]* della Corte d'Appello militare, non risultano oggetto di contestazione in questa sede.

La sovrapposizione dei fatti relativi ai procedimenti penali n. [*omissis..*] e n. [*omissis…*] presso il Tribunale di Pescara

Oltre all'episodio oggetto di condanna irrevocabile nel procedimento penale n. [*omissis…*] R.G.N.R. del Tribunale Militare di Roma, la Procura Regionale ha quantificato il danno patrimoniale per ciascun episodio di assenteismo fraudolento contestato a Daniele Vernarelli e Massimo Pantaloni nei procedimenti penali n. [*omissis…*] e n. [omissis…] R.G.N.R.

della Procura Ordinaria di Pescara sulla base della retribuzione oraria lorda dei due finanzieri, approssimata a € 25,00 per Vernarelli e € 24,00 per Pantaloni.

In particolare, per Daniele Vernarelli:

-per il Proc. pen. n. [*omissis..*]- Capo d'imputazione A) relativo ad una serie di episodi di assenza dal servizio tra il 23 aprile 2016 e l'11 giugno 2018 in cui Vernarelli si sarebbe allontanato dal servizio in diverse date e orari per frequentare sale giochi/scommesse, il danno patrimoniale complessivo relativo al capo d'imputazione ipotizzato è di € 425,00;

-per il Proc. pen. n. [*omissis…*] - Capo d'imputazione C) che riguarda un numero maggiore di episodi di assenza dal servizio, distribuiti tra il 25 giugno 2016 e il 1° ottobre 2018, in diverse date e orari per frequentare sale giochi/scommesse, il danno patrimoniale complessivo per il capo d'imputazione è di € 725,00;

-per il Proc. pen. n. [*omissis…*] - Capo d'imputazione D) che riguarda tre episodi di assenza dal servizio avvenuti il 4 marzo 2016, il 28 giugno 2016 e l'8 dicembre 2016, in cui Vernarelli si è assentato dal servizio per periodi più lunghi rispetto agli altri episodi, il danno patrimoniale complessivo sarebbe di € 146,73.

-per il Proc. pen. n. [*omissis..*] - Capo d'imputazione C) che riguarda sette episodi di assenza dal servizio tra il 29 ottobre 2017 e il 23 settembre 2018, in cui in alcuni casi, Vernarelli si

è assentato per diverse ore consecutive, il danno patrimoniale complessivo ipotizzato è di € 300,00;

-per il Proc. pen. n. [omissis..] - Capo d'imputazione D) riguardante un singolo episodio di assenza dal servizio avvenuto il 26-27 gennaio 2019, il danno patrimoniale indicato è di € 25,00.

Relativamente a Massimo Pantaloni:

-per il Proc. pen. n. [omissis…] - Capo d'imputazione E) che riguarda tre episodi di assenza dal servizio avvenuti il 23, 24 e 25 gennaio 2017, il danno patrimoniale complessivo è di € 72,00;

-per il Proc. pen. n. [*omissis..*] - Capo d'imputazione G) che riguarda due episodi di assenza dal servizio avvenuti il 15 e 18 dicembre 2017., il danno patrimoniale complessivo è di € 48,00;

-per il Proc. pen. n. [*omissis…*] - Capo d'imputazione A) che riguarda quattro episodi di assenza dal servizio tra il 15 febbraio 2017 e il 21 settembre 2018, il danno patrimoniale complessivo è di € 96,00.

Sommando i parziali per ciascun episodio, il danno patrimoniale ipotizzato per Daniele Vernarelli, escluso l'episodio oggetto di condanna, ammonta a € 1.671,73.

Per Massimo Pantaloni, il danno patrimoniale contestato ammonta a € 264,00.

Va peraltro rilevato che la Procura contesta ai convenuti

condotte riconducibili a due distinti giudizi penali presso il Tribunale di Pescara, trascurando la circostanza che alcuni fatti addebitati al convenuto Vernarelli si sovrappongono, come eccepito dalla difesa, elemento da considerare tenuto conto in particolare del fatto che uno dei processi è stato definito, come meglio sotto specificato, con sentenza numero *[omissis…].*

Il quadro normativo di riferimento: artt. 651 e 652 c.p.p., 530 c. 2, c.p.p., 51 c.g.c., 55 quinquies d.lgs. 165/2001

Dal punto di vista normativo, per i fatti accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna viene in rilievo l'art. 651 del codice di procedura penale (c.p.p.), il quale afferma che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile in ordine alla sussistenza dei fatti in essa accertati: pertanto, non sarebbe necessario provare nuovamente i fatti già accertati in sede penale.

Al riguardo va chiarito che l'articolo 651 cit. in caso sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento vincola il giudice del danno limitatamente all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Questo vincolo opera nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale.

Non si estende quindi a ogni questione che è stata oggetto di

cognizione nel giudizio penale. In particolare, il giudice civile non è vincolato per quanto riguarda l'accertamento e la quantificazione delle conseguenze dannose del reato, non si estende all'elemento soggettivo del fatto (ad esempio, il dolo o la colpa in senso civile) e, quindi, sebbene il giudice penale abbia accertato l'elemento psicologico del reato, ciò non preclude al giudice civile l'accertamento di un eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442 (giudizio abbreviato), salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Va anche rilevato, come nel prosieguo meglio specificato, che per gli stessi fatti il Tribunale di Pescara ha ritenuto che i medesimi non sussistessero, con formula dubitativa ex art. 530, comma 2, c.p.p., la cui rilevanza con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. sarà sviluppata nei successivi paragrafi.

Per quanto concerne il danno all'immagine dell'amministrazione, la Procura lo ravvisa sia sotto il profilo dell'"assenteismo fraudolento" ex art. 55-quinquies Tupi, sia sotto il profilo di danno all'immagine per l'effetto di sentenza penale irrevocabile di condanna per reato commesso "a danno" della pubblica amministrazione ex art. 51 c.g.c., trattandosi di reato contro la pubblica amministrazione inteso in senso

ampio.

Nel caso specifico, la Procura ritiene infatti che la condotta dei convenuti, condannati per il reato di "concorso in violata consegna ed abbandono di posto pluriaggravati" (sentenza n. [*omissis…*] Corte Militare d'Appello), integri un reato "a danno" della Guardia di Finanza, essendo stati lesi l'immagine e il prestigio del Corpo.

Sempre in relazione al danno all'immagine, per i fatti contestati ma non coperti da sentenza penale di condanna, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego, TUPI), in quanto i militari, omettendo di registrare le proprie assenze, avrebbero di fatto attestato falsamente la loro presenza in servizio.

Gli elementi probatori indicati dall'accusa nell'atto di citazione

Tanto premesso, l'Ufficio requirente, a supporto della tesi accusatoria, ha allegato la sentenza penale di condanna per il reato di "concorso in violata consegna ed abbandono di posto pluriaggravati" relativa al procedimento n. [*omissis..*] R.G.N.R. n. [*omissis..*] del Tribunale militare di Roma – Sez. II, confermata in appello con la sentenza n. [*omissis..*] e divenuta irrevocabile il 22/04/2022.

Per gli ulteriori e numerosi fatti relativi ai procedimenti penali n. [*omissis…*] R.G.N.R. e n. [*omissis…*] R.G.N.R. presso la Procura Ordinaria di Pescara, come indicato laconicamente

nell'atto introduttivo "*la Procura ritiene provati nella loro dimensione oggettiva sulla scorta della documentazione agli atti (relazioni di servizio, s.i.t. e ogni ulteriore elemento probatorio confluito nel presente procedimento tramite l'acquisizione degli atti dei fascicoli penali in questione)*" (p. 15 citazione).

I fatti accertati con la sentenza numero [*omissis…*] dalla Corte d'Appello Militare di Roma

Risulta in atti che con sentenza n. *[omissis…]* (Doc. n. 6), divenuta irrevocabile il 22/04/2022, la Corte d'Appello militare ha confermato la sentenza del Tribunale Militare di Roma n. 21/2019 (non depositata in giudizio dal Requirente), con la quale i convenuti sono stati condannati per il reato di "concorso in violata consegna ed abbandono di posto pluriaggravati", e ha accertato che i convenuti, relativamente all'ipotesi contestata, si erano assentati dal servizio durante l'orario di lavoro.

La sentenza accerta la falsa attestazione della presenza, avendo i convenuti omesso di annotare nel rapporto di servizio le interruzioni dell'attività lavorativa corrispondenti al periodo in cui si erano recati presso le agenzie di scommesse per giocare.

L'episodio accertato è relativo al 26-27 gennaio 2019, nel quale Vernarelli e Pantaloni, durante il turno di servizio dalle 18:00 alle 3:00, hanno abbandonato il posto di servizio intorno

alle 00:33 per recarsi presso la sala scommesse *"[omissis..]"* s.r.l. di Pescara e si sono intrattenuti nella sala fino alle 02:57 circa, giocando alle slot machine.

La sentenza n. [*omissis...*] del Tribunale di Pescara relativa al proc. pen. n. [*omissis..*] di assoluzione perché il fatto non sussiste

Il medesimo fatto è stato oggetto anche della sentenza n. [*omissis..*] del Tribunale di Pescara, considerata l'impossibilità di ritenere provati gli elementi costitutivi dei reati in esame.

La decisione ha inoltre assolto gli imputati, ex art. 530 co. 2 c.p.p., dagli ulteriori reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

I reati contestati riguardavano la redazione di falsi rapporti di servizio omettendo accessi a centri scommesse per fini privati (gioco/scommesse) e l'utilizzo dell'autovettura di servizio per recarsi in tali luoghi per fini estranei al servizio. Le contestazioni coprivano periodi estesi (giugno 2016 - gennaio 2019) e includevano accessi a sale scommesse prevalentemente a Pescara e Spoltore sovrapponendosi in parte a quelli degli altri procedimenti utilizzati oggi dalla Procura erariale.

In sintesi, l'assoluzione del Tribunale di Pescara si fonda sulla mancanza di prove sufficienti a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che le condotte contestate costituissero reato nei termini richiesti dalla legge per la falsità ideologica e

il peculato, in particolare per l'impossibilità di escludere la veridicità di una giustificazione alternativa per l'episodio chiave della notte tra il 26 e il 27 gennaio 2019, e per la mancanza di prova sulla durata e sulla portata offensiva/patrimoniale delle assenze/usi del veicolo per gli altri accessi.

La sentenza ha considerato certa la presenza di Vernarelli e Pantaloni all'interno di una sala scommesse a Pescara *[omissis..]* nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2019, protrattasi per oltre due ore; tuttavia, alcuni elementi che hanno corroborato la versione di Vernarelli relativamente alla notte tra il 26 e il 27 gennaio 2019 includono, in particolare:

-la testimonianza di *[omissis…]* che, sebbene ritenesse l'operazione non ordinaria e richiedente supervisione, non ha escluso in assoluto la possibilità di un'operazione simile;

-la testimonianza di *[omissis..]* che ha evidenziato una prassi nel reparto di ricevere a volte ordini specifici (come l'OCP sugli imputati) che derogavano agli ordini generici formali sul foglio di servizio, indicando che compiti diversi da quelli formali non erano del tutto estranei;

-le irregolarità formali e documentali relative al foglio di servizio di quella notte (contestazione D) in quanto l'originale non è stato acquisito ma non risultava "mancante", era privo della sigla del comandante e del numero progressivo. Non essendo l'originale regolarmente conservato, non è stato possibile attribuirgli la portata dimostrativa di atto pubblico

richiesta per superare il ragionevole dubbio.

La presenza è stata attestata dalle dichiarazioni dei militari incaricati del pedinamento *([omissis…]* e *[omissis]*), dalla relazione di servizio da loro redatta il giorno successivo, e dalle riprese delle videocamere della sala scommesse acquisite da *[omissis..]* con l'ausilio di *[omissis..]*. *[omissis..]* ha confermato l'ordine specifico di OCP sui due militari, distinto dall'ordine generico di servizio, e la stesura di una relazione separata.

Nonostante la presenza certa, la sentenza ha escluso la rilevanza di tale episodio ai fini dei fatti in esame perché non è stato possibile escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la veridicità della ricostruzione dei fatti offerta dal convenuto Vernarelli, ovvero lo svolgimento di un servizio di appostamento su indicazione diretta di *[omissis…]*

Per le numerose altre date e operazioni, la motivazione della sentenza ha ipotizzato accessi brevi di pochi minuti e ha ritenuto che l'eventuale omissione nei fogli di servizio sintetici poiché la durata della distrazione dall'ufficio non era provata, non permetteva di ritenere provato il reato né la sua portata offensiva, rientrando nel "falso innocuo", non alterando il significato dell'atto e non incidendo sulla sua veridicità.

Per l'uso delle autovetture di servizio, la sentenza ha evidenziato che non è stata provata la portata della distrazione della vettura dagli scopi d'ufficio poiché ai fini della

configurabilità del peculato mediante uso per scopi personali non basta infatti l'uso per fini estranei, ma occorre che la condotta abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e arrecato un danno patrimoniale apprezzabile, il che non è stato provato nel caso degli accessi ai centri scommesse per gioco.

L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato inoltre altri elementi, tra cui:

-la segnalazione di operazioni sospette riguardanti Vernarelli per versamenti di denaro contante incoerenti con il suo profilo economico (€47.000 in pagamenti/prelievi presso "sale scommesse", prevalentemente *[omissis…]*, e circa €100.000 in sospetti versamenti in contanti tra gennaio 2017 e settembre 2018);

-accertamenti del Luogotenente *[omissis..]* e testimonianza del Maggiore *[omississ..]* che hanno confermato, tramite documenti e testimonianze (personale *[omissis…]*), foglio antiriciclaggio firmato), che Vernarelli aveva giocato e riscosso vincite sopra soglia (€1.000/€500);

-la giustificazione di Vernarelli per le movimentazioni in contanti con l'attività commerciale della moglie (confermata dalla consorte);

- il fatto insolito del rientro di Vernarelli in ufficio di domenica per redigere il foglio relativo alla notte di gennaio 2019;

-le comunicazioni intercettate o riferite (a *[omissis..]*) in cui

Vernarelli accennava alla acquisizione delle immagini delle sale scommesse e cercava di giustificare la sua presenza;

-l'accesso all'Agenzia Scommesse da parte del militare *[omissis…]* il 27 gennaio 2019 per acquisire le immagini su ordine diretto di *[omissis..]* (senza ordine di servizio formalizzato).

La valutazione delle condotte relative alla notte tra il 26 e il 27 gennaio 2019 con riferimento al danno patrimoniale

Da quanto sopra esposto è evidente che l'accertamento dei fatti relativi alla notte tra il 26 e il 27 gennaio 2019 vede contrapporsi due statuizioni giudiziarie: la prima passata in giudicato in sede militare che ha accertato la sussistenza dei fatti contestati, la seconda presso il Tribunale ordinario di Pescara in sede penale che ne ha escluso la rilevanza, stante l'impossibilità di ricondurre i fatti stessi ad una diversa ricostruzione fattuale proposta dagli imputati.

Ciò premesso, va rilevato che l'ordinamento processuale si basa sul principio generale dell'autonomia e separazione delle diverse giurisdizioni (penale, civile, amministrativa), per cui ogni giudice valuta autonomamente i fatti e le qualificazioni giuridiche.

Tuttavia, esistono espresse deroghe a tale principio, contenute negli articoli 651-654 del Codice di procedura penale, che attribuiscono a determinate sentenze penali un'efficacia

vincolante in altri giudizi, a condizioni specifiche. Queste disposizioni hanno carattere eccezionale e sono da interpretare in modo restrittivo. La loro finalità è l'economia processuale e l'esigenza di evitare decisioni contrastanti su fatti già accertati con le garanzie del processo penale.

La condanna penale militare è irrevocabile e soddisfa i requisiti dell'articolo 651 c.p.p., in quanto pronunciata in seguito a dibattimento, assumendo autorità di cosa giudicata nel presente giudizio amministrativo per il risarcimento del danno. L'efficacia vincolante riguarda l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l'affermazione che gli imputati lo hanno commesso.

La sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Pescara non è ancora passata in giudicato e non è quindi vincolante per questo Organo giudicante, che è quindi libero di valutare autonomamente i fatti.

Questo Giudice conserva quindi con riferimento a tale decisione piena autonomia nel riesaminare e valutare i fatti e le prove, potendo pervenire a conclusioni diverse da quelle del giudice penale ordinario. Ciò riflette la differenza tra lo standard probatorio penale ("al di là di ogni ragionevole dubbio") e quello civile e di responsabilità amministrativa ("più probabile che non").

Tanto premesso, sotto il profilo giuridico questo organo giudicante è vincolato in relazione alla condanna militare ex

articolo 651 c.p.p. in relazione alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua commissione, determinando l'*an debeatur* della responsabilità sotto il profilo fattuale.

Più specificamente, la sentenza *[omissis…]* della Corte d'Appello militare ha accertato l'intento di falsificare la descrizione dell'attività (occultando il gioco e facendolo apparire come attività investigativa).

Gli elementi dai quali la Corte militare è giunta a tale conclusione sono:

- l'annotazione sull'ordine di servizio compilato dai due imputati, che descriveva falsamente la loro presenza nella sala giochi come un "servizio di appostamento all'esterno ed all'interno dell'agenzia *[omissis…]* al fine di controllare soggetti pregiudicati dediti ad eventuali traffici illeciti", un'attività ritenuta non richiesta né svolta;

- la tempistica del rientro in Caserma del Mar. VERNARELLI il pomeriggio del 27 gennaio 2019 (ore 16:10), avvenuto poco dopo l'accesso del Maggiore *[omissis..]* e altri operanti alla sala giochi *[omissis…]* (ore 14:10) per acquisire le videoregistrazioni che lo incastravano, circostanza che il giudice militare ha interpretato come conseguenza del fatto che VERNARELLI, avendo saputo dell'indagine (dalla madre del gestore della sala giochi o avendo percepito problemi), si era recato in ufficio per modificare o integrare l'ordine di servizio;

- il rinvenimento, da parte del Maggiore *[omissis..]*, dell'ordine di servizio con la sola firma di VERNARELLI e l'annotazione dell'asserita attività investigativa nella sala giochi;

-l'incoerenza e l'implausibilità delle giustificazioni fornite dagli imputati riguardo al motivo per cui VERNARELLI si recò in Caserma il pomeriggio del 27 gennaio ("mettere in cassaforte" l'ordine di servizio, che a loro dire era già completato e firmato da entrambi la sera prima) e riguardo al fatto che il documento rinvenuto fosse una "mera fotocopia" fatta dal PANTALONI;

- la non credibilità della versione degli imputati (e del teste *[omissis..]*) secondo cui l'attività nella sala giochi, incluso il gioco, sarebbe stata ordinata dal Maggiore *[omissis…]* in una riunione il 25 gennaio. Questa versione è stata ritenuta non veritiera e smentita dalle dichiarazioni del Magg. *[omissis..]* (che ha negato la riunione, anche sulla base del fatto che VERNARELLI era assente dal servizio quel giorno) e dalla mancanza di riscontri (come ordini di servizio specifici o relazioni successive).

Sulla base dei fatti accertati come vincolanti si deve quindi procedere alla valutazione degli ulteriori elementi necessari per la responsabilità erariale: la colpa o il dolo, il nesso di causalità e l'entità del danno ingiusto.

Ritenuta accertata in fatto, in virtù della decisione del tribunale militare, la presenza di Vernarelli e Pantaloni nella sala scommesse in violazione dei rispettivi doveri ed obblighi di

servizio, il danno patrimoniale risulta essere costituito, in misura parzialmente diversa da quanto prospettato dalla Procura, dagli emolumenti corrisposti, come verrà meglio specificato nel prosieguo, mentre l'elemento soggettivo del dolo è implicito ed evidente nella consapevole violazione degli obblighi stessi per partecipare ad attività non lavorative.

Nel caso in esame, sussistono quindi gli elementi per ritenere la responsabilità dei convenuti con riferimento all'episodio in esame.

Va pertanto accertato un danno di natura patrimoniale per Daniele Vernarelli contestato dalla Procura nella misura di euro 50 e per Massimo Pantaloni di euro 48 per l'episodio in esame.

Risulta dagli atti di causa che i convenuti "in concorso tra di loro ed in violazione della consegna ricevuta, verso le ore 00:33, abbandonavano il posto di servizio cui erano stati comandati, recandosi presso l'esercizio commerciale denominato *"[omissis..]"* s.r.l., corrente in Pescara, per giocare alle "slot machines", intrattenendovisi, a più riprese, fin verso le ore 02:57".

Risulta quindi provata un'assenza di 2 ore e 24 minuti.

Rapportando tale assenza alla paga oraria rispettivamente individuata per Vernarelli in 25 € e per Pantaloni in 24 €, si ottiene un danno superiore a quello contestato, che pertanto va ridotto nella misura più contenuta richiesta dalla Procura.

Si rinvia al prosieguo con riferimento alla sussistenza e alla

quantificazione del danno all'immagine richiesto dall'Ufficio requirente.

Gli ulteriori fatti contestati e l'ordinanza 1/2025

Come accennato, con riferimento agli ulteriori fatti relativi ai procedimenti penali n. [*omissis..*] R.G.N.R. e n. [*omissis..*] R.G.N.R. presso la Procura Ordinaria di Pescara, la Sezione ha rilevato una pluralità di anomalie.

In primo luogo, è stata rilevata una sovrapposizione tra gli episodi che in alcuni casi sono stati contestati due volte, essendo i fatti comuni ai due procedimenti pendenti presso il Tribunale ordinario.

Il Collegio ha rilevato poi una differenza tra quanto dichiarato nell'atto di citazione e le modalità effettive del deposito telematico. Sebbene la Procura abbia indicato di aver offerto in comunicazione 23 documenti, elencati in calce alla citazione, dall'esame del fascicolo online (FOL) si evinceva infatti che erano stati depositati in forma aggregata migliaia di pagine di documenti.

Un singolo file di notevoli dimensioni (425.505.130 byte) conteneva al suo interno 6 sottocartelle e 94 file, i quali a loro volta includevano centinaia di ulteriori files. Nelle sottocartelle relative ai procedimenti penali erano depositati file denominati "esito indagini" o "Trasmissione atti ad altra autorità" con centinaia di pagine ciascuno (tra cui files di 526, 872, 178, 534, 363, 592, 267, 151, 274 pagine per un totale di 3.757 pagine).

I file depositati non erano accompagnati da un indice ipertestuale che permettesse di individuare e raggiungere i singoli documenti ed erano state allegate numerose relazioni e comunicazioni della Guardia di Finanza (oltre 30) senza l'indicazione specifica dei fatti cui si riferivano.

Per tali ragioni, con ordinanza 1/2025 è stato rilevato che a partire dal 21 giugno 2024, vige l'obbligo per le parti di depositare atti e documenti in formato digitale, che il "fascicolo digitale" deve accogliere atti processuali e documenti, e che le Procure regionali lo alimentano tramite il sistema GIUDICO. La normativa stabilisce che il caricamento di atti e documenti deve avvenire "preferibilmente in formato ricercabile". È stato codificato l'obbligo per le parti di predisporre un elenco dei documenti offerti. Tale elenco deve recare una numerazione progressiva e gli elementi identificativi dei documenti. La denominazione dei file corrispondenti, ove possibile, deve recare il numero e consentirne l'agevole identificazione. Sebbene sia ammesso "in via transitoria" il deposito di più documenti in un unico file, tale possibilità è condizionata alla presenza di un indice ipertestuale che renda agevolmente raggiungibile ciascun documento al suo interno. Le istruzioni DGSIA hanno ulteriormente precisato che ad ogni documento offerto in comunicazione dovrebbe corrispondere un file singolo, evitando file compressi o contenenti documenti uniti, e che l'elenco deve numerare ogni file, con i file nominati a

partire da tale numerazione e con una descrizione essenziale. Il rispetto di questi requisiti formali è considerato essenziale per garantire il diritto di difesa, la conoscenza precisa da parte di tutte le parti dei documenti offerti, e il principio di ragionevole durata del processo, in quanto produzioni disordinate allungano i tempi processuali.

Sebbene la possibilità di depositare più documenti in un file sia transitoriamente ammessa, essa è regolamentata dall'obbligo di un elenco documenti idoneo a consentire l'identificazione e la reperibilità dei documenti.

Considerata la novità della questione relativa alle conseguenze del mancato rispetto di tali adempimenti nell'attuale fase di obbligatorietà del processo digitale, il Collegio ha ritenuto possibile ed opportuno assegnare alla Procura un termine di sessanta giorni liberi per regolarizzare il proprio deposito dalla comunicazione dell'ordinanza, con specifica precisazione di indicare analiticamente e singolarmente tutti i documenti già caricati, facendo specifico riferimento all'oggetto e ai singoli fatti cui si riferiscono, non incidendo stante l'avvenuto deposito sul regime delle decadenze o preclusioni.

È stata inoltre disposta l'acquisizione, a cura della parte più diligente, della motivazione completa della sentenza penale n. *[omissis…]* del Tribunale di Pescara, il cui dispositivo era stato pubblicato il 13 gennaio 2025 ed è stata fissata l'udienza per la prosecuzione della discussione al 3 giugno 2025 alle ore

10:00, con termine per note alla Procura erariale fino a venti giorni prima dell'udienza e un ulteriore termine per note al convenuto fino a dieci giorni prima dell'udienza.

Infine, in maniera alquanto generica, nell'atto introduttivo la Procura ha specificato di ritenere tali fatti *"provati nella loro dimensione oggettiva sulla scorta della documentazione agli atti (relazioni di servizio, s.i.t. e ogni ulteriore elemento probatorio confluito nel presente procedimento tramite l'acquisizione degli atti dei fascicoli penali in questione)*" (p. 15 citazione), senza specificare i singoli documenti utilizzati con riferimento ai fatti contestati, circostanza per la quale il Collegio ritiene necessario soffermarsi sull'onere di allegazione.

L'onere di allegazione della prova con particolare riferimento al grado di specificità richiesto per il deposito e l'utilizzabilità della prova documentale nel fascicolo di parte

Tanto illustrato, ritiene il Collegio necessario premettere brevi cenni in merito all'onere di allegazione della prova con particolare riferimento al grado di specificità richiesto per il deposito e l'utilizzabilità dei documenti nel fascicolo di parte, anche alla luce dell'eccezione di nullità della citazione dei convenuti, già esaminata.

L'esigenza di specificità delle allegazioni probatorie si fonda su principi cardine dell'ordinamento processuale, ed in particolare la garanzia di un effettivo contraddittorio e del pieno esercizio

del diritto di difesa della controparte, in quanto una indicazione generica impedisce alla controparte di comprendere quali documenti siano usati per provare quali fatti e, di conseguenza, di approntare una difesa mirata o una prova contraria, nonché l'efficienza e la ragionevole durata del processo, poiché un'indicazione specifica agevola il compito del giudice, evitando che debba "ricercare autonomamente" le prove e i loro collegamenti nel fascicolo di parte, il che rallenterebbe i tempi della decisione.

L'esigenza di specificità costituisce del resto principio affermato trasversalmente dall'ordinamento.

Nel processo civile le norme principali sono nel Codice civile (artt. 2697, 2702 ss. c.c.) e nel codice di procedura civile (artt. 115, 116, 163 co. 3 n. 5, 167 co. 1, 210 ss. c.p.c.; art. 87 disp. att. c.p.c.). L'indicazione specifica deve avvenire già negli atti introduttivi (citazione, comparsa di risposta), e, prima della riforma, nella memoria *ex* art. 183, co. 6) c.p.c., che costituiva di regola l'ultima opportunità per l'articolazione probatoria documentale. I termini perentori per le produzioni sono cruciali. La giurisprudenza di Cassazione considera inammissibile la prova dedotta genericamente.

Nel processo amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), disciplinato dal Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), caratterizzato dal "principio dispositivo con metodo acquisitivo", le parti devono fornire le prove (art. 64 CPA) e il

ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti (art. 40 CPA). Il giudice ha poteri istruttori d'ufficio e l'art. 73 CPA fissa termini perentori per la produzione documentale prima dell'udienza di discussione. La specificità documentale è connessa all'onere di specifica articolazione dei motivi di ricorso (art. 40 CPA).

Nel processo di responsabilità amministrativa, disciplinato dal Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016), pur con la mediazione dell'esercizio di poteri istruttori d'ufficio del giudice (art. 94 c.g.c.), le parti hanno l'onere di fornire le prove nella loro disponibilità (art. 95 c.g.c.). È richiesto un elenco analitico dei documenti depositati (art. 86 lett. f) c.g.c.) e la giurisprudenza valorizza la chiarezza e la specificità delle allegazioni probatorie. I poteri officiosi del giudice non possono infatti sostituire le carenze assertive delle parti.

Tanto premesso, va rilevato che la mera produzione di un documento nel giudizio non è sufficiente, in quanto è necessario che la parte che lo produce lo colleghi in modo chiaro e univoco ai fatti specifici che intende dimostrare con quel documento.

In materia la Cass., Sez. 3, con sentenza n. 2076 del 13/02/2002 ha chiarito che in virtù del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Non è, peraltro, sufficiente che una

determinata circostanza sia acquisita al processo attraverso la produzione di un documento ad opera di una delle parti in causa, perché il giudice possa utilizzarla come base del suo convincimento, essendo, invece, necessario che la parte, interessata a far valere la circostanza, ne faccia oggetto della propria tesi difensiva, richiamandola al momento della produzione, o anche successivamente, per evitare preclusioni.

La Cass., Sez. 3, con sentenza n. 8377 del 07/04/2009 ha ribadito che la mera produzione di un documento (nel caso de quo in appello) non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi essendo necessario che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diritta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (conformi Cass. 8599/2003; Cass. n. 20287/2005).

Le sentenze Cass. n. 2076/2002 e Cass. n. 8377/2009 rappresentano importanti approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere di allegazione specifica della prova documentale estensibili al processo contabile e avvalorano con forza che, nel quadro di un processo informato al principio dispositivo, la mera produzione di un documento non è sufficiente a garantirne la considerazione da parte del giudice ai fini della decisione.

È quindi indispensabile un'attività assertiva e argomentativa della parte interessata, che illustri il contenuto del documento e la sua rilevanza rispetto alle tesi sostenute o ai motivi di impugnazione.

L'onere di allegazione specifica assurge quindi al ruolo di corollario essenziale del principio dispositivo quale strumento fondamentale per la tutela del diritto di difesa e per la corretta formazione del convincimento del giudice. Esso garantisce che il contraddittorio si svolga su basi chiare e che la decisione giudiziale sia fondata su prove la cui pertinenza e concludenza siano state oggetto di esplicita deduzione e, potenzialmente, di dibattito tra le parti.

Tali regole procedurali, pur nella loro apparente tecnicalità, assolvono a una funzione più elevata: quella di assicurare che le decisioni giurisdizionali siano il frutto di una disamina trasparente e motivata di elementi probatori che sono stati lealmente e compiutamente discussi.

Un processo equo, infatti, si basa sulla possibilità per entrambe le parti di presentare compiutamente le proprie ragioni e di confrontarsi efficacemente con quelle avversarie; se le prove non sono chiaramente allegate e argomentate, la controparte non può replicare in modo mirato e il giudice non può pervenire a una decisione pienamente informata.

Perché l'indicazione sia specifica, sono essenziali alcuni elementi:

-l’identificazione univoca del documento, preferibilmente con una numerazione progressiva nel fascicolo e una descrizione sintetica ma chiara (data, autore, contenuto);

-una correlazione esplicita e puntuale tra ciascun documento e lo specifico fatto storico allegato che con esso si intende provare, non essendo sufficiente un rinvio generico ai "documenti prodotti", come fatto nel caso di specie dal Pubblico Ministero. Questa correlazione è una conseguenza necessaria dell'onere di specifica allegazione dei fatti. La giurisprudenza ha sottolineato infatti che la specificità dell'allegazione fattuale non può essere desunta dal mero esame dei documenti;

-la collocazione ordinata nel fascicolo di parte, corredato da un indice analitico che dovrebbe riportare numero, descrizione e, idealmente, il fatto provato.

In tale contesto il rinvio generico e cumulativo operato dalla Procura ai documenti depositati comporta gravi conseguenze processuali:

-la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte, con conseguente inammissibilità dei documenti non specificamente indicati, ove eccepita da controparte;

-l’impatto negativo sulla valutazione del giudice in quanto l'efficacia probatoria si riduce e, al più, il giudice può trarre meri "argomenti di prova", con lata discrezionalità (con particolare riferimento alla mancata contestazione ex art. 95,

c. 1, c.g.c., art. 115 e 116 c.p.c.).

Per quanto esposto, analogamente a quanto accade in altri plessi giudiziari, i documenti prodotti genericamente o tardivamente (oltre i termini preclusivi, come quelli *ex* art. 73 c.p.a.) possono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice, sulla base dell'orientamento teso a sanzionare la negligenza processuale e il tentativo di scaricare sul giudice l'onere di ricerca e correlazione, principi ancor più validi nel processo contabile a tutela del diritto di difesa in considerazione dell'asimmetria di base nel procedimento di responsabilità amministrativa (diversamente da quello di responsabilità contabile che prevede un'inversione dell'onere della prova) per i notevoli poteri acquisitori d'ufficio del Pubblico Ministero rispetto alla parte privata.

Il principio di non contestazione e la sua rilevanza speculare rispetto alla specificità delle allegazioni probatorie

Al fine di una corretta valutazione del materiale probatorio è necessario altresì soffermarsi brevemente sul principio di non contestazione, invocato dall'Ufficio requirente, e sulla sua speculare rilevanza rispetto alla specificità delle allegazioni probatorie.

Come in tutto il diritto processuale italiano, i principi di economia processuale e del giusto processo sono fondamentali anche nel giudizio contabile e mirano a rendere i procedimenti

efficienti e a garantire i diritti delle parti e, in questo contesto, il principio di non contestazione è correlato al principio di specificità delle allegazioni probatorie per definire in modo preciso e tempestivo l'oggetto del giudizio (thema decidendum) e l'oggetto della prova (thema probandum).

Questi due principi sono profondamente interconnessi, presentando una "specularità" che ne esalta la reciproca funzionalità in una relazione che riflette un mutamento sistemico verso una maggiore responsabilizzazione delle parti nella gestione del contenzioso, con uno spostamento da modelli puramente inquisitori verso sistemi in cui le parti delineano attivamente la base fattuale della decisione: l'allegazione specifica di una parte sollecita una reazione altrettanto specifica dalla controparte (o una non reazione con precise conseguenze), evidenziando il carattere dispositivo del processo e la centralità del contraddittorio.

Nel processo civile trova il suo principale riferimento nell'articolo 115, comma 1, del Codice di procedura (c.p.c.), soprattutto dopo la modifica introdotta dall'articolo 45 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove, anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, che ha trasformato il principio di non contestazione da un orientamento giurisprudenziale in una regola generale di diritto positivo che informa l’intero sistema processuale civile italiano.

L'evoluzione ha portato all'estensione del principio anche ai fatti sui quali il convenuto abbia mantenuto il silenzio, superando interpretazioni restrittive.

Per operare, tuttavia, tale principio presuppone che la parte attrice abbia allegato i fatti in modo chiaro e specifico. La controparte costituita ha, di conseguenza, un onere di contestazione altrettanto specifica. L'effetto principale della mancata contestazione specifica è la *relevatio ab onere probandi*: i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra sono considerati pacifici e non necessitano di prova, venendo espunti dal thema probandum e posti a fondamento della decisione dal giudice. Questo concretizza la massima "i fatti pacifici o incontroversi *non egent probatione*".

È fondamentale distinguere la non contestazione (comportamento omissivo) dall'ammissione esplicita (dichiarazione espressa). La non contestazione esonera dalla prova per legge, mentre l'ammissione riconosce la veridicità del fatto. La giurisprudenza ha chiarito che la mancata presa di posizione, pur non essendo piena prova o ammissione implicita, costituisce comunque un comportamento processuale rilevante.

Il principio di non contestazione incontra peraltro alcuni limiti, in particolare per i diritti indisponibili e la contumacia del convenuto: in tali casi il giudice conserva un dovere di accertare la verità materiale dei fatti, mentre la contumacia

(mancata costituzione) non può essere interpretata come non contestazione poiché in tal caso il convenuto non è onerato di contestare, e l'attore deve provare integralmente i fatti costitutivi della domanda.

Il principio di non contestazione nel Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) è contenuto nell’art. 95.

L’applicazione nel processo contabile solleva un complesso bilanciamento con i poteri tradizionalmente riconosciuti al giudice contabile (art. 94 c.g.c.). Un'applicazione piena e incondizionata può infatti contrastare con il dovere del giudice di accertare d'ufficio i fatti rilevanti, specie per interessi erariali. Pertanto, deve essere temperato e qualificato.

Anche nel processo contabile, la specificità delle allegazioni è essenziale. L'atto di citazione del Pubblico Ministero contabile (art. 86 c.g.c.) e la memoria di costituzione del responsabile (art. 90 c.g.c.) devono esporre fatti e diritto in modo chiaro e preciso per garantire contraddittorio e difesa.

La natura delle allegazioni e della non contestazione nel processo contabile è influenzata dal contesto pubblicistico. Le allegazioni provengono dal PM (organo pubblico) e riguardano la tutela della finanza pubblica, mentre la non contestazione del convenuto ha connotazioni diverse e può essere rilevante non solo processualmente, ma anche per la valutazione della sua condotta pubblica.

Per quanto esposto il principio di non contestazione e la

specificità delle allegazioni probatorie sono meccanismi cruciali e "speculari", orientati all'efficienza e alla responsabilità delle parti; la specificità dell'allegazione è prerequisito per gli effetti del principio di non contestazione. La natura pubblica degli interessi, il ruolo del PM e i poteri inquisitori del giudice modulano tuttavia significativamente l'applicazione di tali principi. La "specularità" è mediata dalla necessità di accertare la verità materiale e tutelare l'interesse pubblico, che può trascendere la dialettica delle parti.

Valutazione dell'ulteriore materiale probatorio offerto dall'accusa sulla base dei principi indicati

Ciò premesso, alla luce dei principi di specialità delle allegazioni e del principio di non contestazione, in relazione all'ulteriore materiale probatorio si osserva quanto segue.

Quest'Organo giudicante ritiene attendibile ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa la presenza dei convenuti nelle sale giochi, nei limiti meglio specificati a seguire, relativamente ai seguenti episodi contestati, alla luce dell'ulteriore materiale probatorio prodotto.

Il doc. 13.1.1 relativo alla comunicazione notizia di reato prot. n. *[omissis..]* con allegata documentazione di riscontro tra quanto emerso in sede di accertamento di operazione sospette effettuate durante l'orario di servizio presso i centri scommesse, ed in particolare la scheda di sintesi a p. 240, non contestata, consente di individuare relativamente alle date

indicate i seguenti fatti relativi all'attività svolta desunti dagli ordini di servizio e dalle schede rilevazioni presenza rispetto all'effettuazione di pagamenti o vincite durante gli stessi orari: -il 25/06/2016, alle ore 14:00-20:00, risulta lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Pescara relativa al procedimento penale nr. *[omissis..]*. Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi in Pescara. Il servizio ininterrompibile è terminato alle ore 22. Risulta una vincita di €1.750,38 alle 21:32;

-il 23/01/2017, alle ore 18:00-24:00, durante l'impiego in attività di servizio su attivazione della Sala Operativa, servizio di pubblica utilità "117" nel quale è stato eseguito un controllo economico del territorio itinerante in Pescara a disposizione del servizio di pubblica utilità 117, e alle ore 23:00 la pattuglia si è recata in Penne su disposizione della sala operativa per accompagnare un Ufficiale di collegamento, il M.C Vernarelli risulta aver eseguito il servizio con il seguente orario: 10:00/12:00 e 20:00/24:00. Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 è stata svolta attività di p.g. delegata nell'ambito del pp *[omissis..]* della Procura della Repubblica di Pescara. Il servizio a disposizione 117 è proseguito come da separato fds del 24/01/17. Risultano i seguenti pagamenti: €200,00 alle 20:01, €100,00 alle 20:15, €100,00 alle 20:36, €200,00 alle 20:44;

-il 27/02/2017, tra le ore 15:00-21:00 per attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Pescara

relativa al procedimento penale nr. *[omissis…]* consistente in attività di ascolto e trascrizione delle intercettazioni disposte presso il cit della Procura di Pescara. Dalle ore 02,00 alle ore 06,00 l'attività si è svolta in Alba Adriatica per installazione mezzi tecnici per la ricerca della prova. Il servizio ininterrompibile è stato ripreso alle ore 15 ed è terminato alle ore 21,00. Pagamenti vincita registrati: €300,00 alle 16:40, €200,00 alle 17:50;

-il 13/03/2017, con un servizio comandato tra le 16:00-22:00 per attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Pescara relativa al procedimento penale nr. *[omissis..]*, consistente in attività di ascolto e trascrizione delle intercettazioni disposte presso il cit della Procura di Pescara. Il servizio è indicato come ininterrompibile. Risulta il pagamento di €300,00 alle 21:20;

-il 16/03/2017, con servizio comandato tra le 12:00-18:00 per attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Pescara relativa al procedimento penale nr. *[omissis]*, consistente in attività di ascolto e trascrizione delle intercettazioni disposte presso il cit della Procura di Pescara, risulta che il servizio è iniziato alle ore 2:00 per sostituzione mezzi tecnici per la ricerca della prova in Colonnella (TE). Il servizio ininterrompibile è stato svolto con il seguente orario: 2:00/7:00 e 12/18. Risultano pagamenti per €150,00 alle 6:04, €100,00 alle 6:21;

-il 21/03/2017 con servizio comandato tra le 14:00-20:00 risulta attività di P.G. delegata nell'ambito del P.P. nr. *[omissis…]* RGNR della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Pescara, consistente in attività di pedinamento degli indagati in Corropoli (TE). Il servizio ininterrompibile è terminato alle ore 24:00. Risultano pagamenti di €100,00 alle 14:19, €100,00 alle 14:31;

-il 28/09/2017 con servizio comandato tra le 08:00-14:00 risulta svolta attività di P.G. delegata nell'ambito del P.P. nr. *[omissis..]* RGNR della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Pescara e attività d'iniziativa presso l'aeroporto di Pescara - arrivo volo Tirana. Il M.C. Vernarelli ha terminato il servizio ininterrompibile alle ore 16,00. Risulta un pagamento di € 250,00 alle 15:55;

-il 29/09/2017 con servizio comandato tra le 08:00-14:00 risulta svolta attività di P.G. delegata nell'ambito del P.P. nr *[omissis..]* della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Pescara con pedinamento in Pescara. È stata eseguita, inoltre, intercettazione delle conversazioni telefoniche disposte presso il cit della Procura di Pescara. Il servizio ininterrompibile è terminato alle ore 16:00. Risulta una vincita di € 750,09 alle 9:37;

-il 08/10/2017 con servizio comandato tra le 00:00-06:00 risulta attività di P.G. delegata nell'ambito del P.P. nr. *[omissis…]* RGNR della Procura della Repubblica c/o il Tribunale

di Pescara. È stata eseguita attività di iniziativa in materia di stupefacenti in Città Sant'Angelo e San Giovanni Teatino come da atti redatti. È stato arrestato nr. 1 soggetto e sequestrato gr. 48 di anfetamina. Il servizio è stato svolto unitamente al B.C Pantaloni e App. Se. *[omissis…]* con separato fds. Risulta un pagamento di €100,00 alle 5:47;

-il 18/10/2017 con servizio comandato tra le 01:00-07:00 risulta un servizio di perlustrazione di controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando in Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Silvi e Francavilla. Risulta un pagamento di €200,00 alle 1:13;

-il 29/10/2017 con servizio comandato tra le 00:00-06:00 per impiego in attività di servizio su attivazione della Sala Operativa, servizio di pubblica utilità "117" in cui è stato eseguito controllo economico del territorio itinerante in Pescara e provincia a disposizione del servizio di pubblica utilità 117, in cui alle ore 04,00 circa venivano controllati nr. due soggetti nei pressi dello stabilimento balneare *[omissis…]* come da inserimento a COPE tramite sala operativa. Dalle ore 06,00 è stato fornito supporto a pattuglia P.L per esecuzione occ nei confronti di *[omissis…]* in Pescara. Le operazioni terminavano alle ore 09,00. A causa dell'ora legale, veniva effettuata un'ora in più. Risulta un pagamento di € 400,00 alle 1:19;

-il 02/11/2017 con servizio comandato tra le 05:00-11:00 risulta attività di P.G. delegata nell'ambito del P.P. nr.

5802/2017 RGNR su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, consistente in attività di perquisizione locale e personale in Spoltore e Pescara come da atti redatti. Risulta un pagamento di €100,00 alle 5:22;

-l'11/11/2017 con servizio comandato tra le 21:00-03:00 per servizio di perlustrazione di controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando in Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo come da ordine. Il M.C Vernarelli ha iniziato il servizio alle ore 18:00 del 11/11/17 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 ha eseguito attività delegata di P.G. ambito pp *[omissis..]* della Procura della Repubblica di Pescara. Risultano pagamenti di € 200,00 alle 20:25, € 200,00 alle 21:45;

-il 27/11/2017 con servizio comandato tra le 08:00-14:00 per attività di P.G. delegata nell'ambito del P.P. nr. *[omissis..]* RGNR e *[omissis..]* della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Pescara è stata eseguita esercitazione di tiro presso la Questura di Pescara dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Dalle ore 12:00 è stato svolto servizio di ocp in Silvi, Manoppello, Chieti e Ripa Teatina nell'ambito del procedimento penale indicato, come specificato negli atti di p.g. redatti. Il servizio ininterrompibile è terminato alle ore 20:00. Risulta un pagamento di € 300,00 alle 19:18;

-il 29/11/2017 dalle 21:00 del 29/11/2017 alle 03:00 del 30/11/2017 risulta un servizio di perlustrazione di controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando, svolto

regolarmente. Lo stesso è stato effettuato con le seguenti modalità: dalle ore 18 alle ore 21 servizio nell'ambito del pp nr. *[omissis…]*, effettuato ascolto e trascrizione c/o cit; dalle ore 21 alle ore 03 del 30/11/2017 attività di a/c sul tratto di competenza; successivamente dalle ore 03 alle ore 06 attività nell'ambito del pp. di cui sopra. L'attività di servizio si è conclusa alle ore 06,00 del 30/11/2017. In servizio era ininterrompibile. Risultano pagamenti di € 200,00 alle 2:22, € 300,00 alle 2:49, € 200,00 alle 5:55;

-il 13/12/2017 dalle 21:00 del 13/12/2017 alle 03:00 del 14/12/2017 risulta un servizio di perlustrazione di controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando in Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo. Il servizio è iniziato alle ore 18:00. Dalle 18:00 alle 21:00 è stata svolta attività delegata di p.g. ambito pp *[omissis..]* della Procura della Repubblica di Pescara. Durante il servizio ininterrompibile risulta un pagamento di € 200,00 alle 1:33;

-il 15/12/2017 con servizio comandato tra le 10:00-16:00 per attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale nr. *[omissis..]* su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, consistente in attività di ascolto e trascrizione delle intercettazioni disposte presso il cit della Procura di Pescara. Il servizio veniva ripreso alle ore 22:00 per elaborazione intestatari utenze e terminava alle ore 24:00. Il servizio ininterrompibile dalle 10 alle 16:00 veniva svolto senza

interruzione. Risultano pagamenti di € 250,00 alle 12:29, € 250,00 alle 12:46;

-il 18/12/2017 con servizio comandato tra le 18:00-24:00 per servizio di perlustrazione di controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando. È stato eseguito controllo del territorio itinerante per il contrasto al contrabbando in Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo. Durante il servizio ininterrompibile risulta una vincita di € 750,28 alle 19:22;

-il 20/12/2017 con servizio comandato tra le 14:00-20:00 risulta attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale 7905/17 su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, consistente in attività di ascolto e trascrizione delle intercettazioni disposte presso il cit della Procura di Pescara. Durante il servizio ininterrompibile risulta una vincita di € 900,38 alle 14:11;

-il 04/01/2018 con servizio comandato tra le 14:00-20:00 risulta attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale nr *[omissis..]* su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, consistente in attività di ascolto e trascrizione delle intercettazioni disposte presso il cit della Procura di Pescara. È stato effettuato pedinamento degli indagati in Pescara, Rosciano, Cepagatti. Durante il servizio ininterrompibile risulta una vincita di € 2.000,24 alle 14:37;

-il 05/01/2018 con servizio comandato tra le 18:00-24:00 per attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale nr.

[omissis..] su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara., consistente in attività di ascolto e trascrizione delle intercettazioni disposte presso il cit della Procura di Pescara, con servizio ininterrompibile, risulta un pagamento di € 200,00 alle 22:08, nonché una vincita di 1.250,2 alle 22:52;

-il 07/01/2018 con servizio comandato tra le 08:00-14:00 durante attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale nr *[omissis…]* RGNR su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, con pedinamento degli indagati in Silvi (TE) e Chieti. Il servizio ininterrompibile è iniziato alle ore 10:00 ed è terminato alle ore 19:00. Risulta un pagamento di € 200,00 alle 13:06;

-il 25/01/2018 con servizio comandato tra le 08:00-14:00 risulta attività di polizia giudiziaria nell'ambito procedimento penale nr [*omissis…*] RGNR su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara. È stata svolta attività nell'ambito del procedimento penale di cui sopra. Nello specifico la pattuglia si è recata dapprima presso la segreteria della Dott.ssa *[omissis…]* per consegna nuova richiesta intercettazione telefonica e successivamente presso il Tribunale cit per ascolto e trascrizioni di cui al procedimento penale. Sono state consegnate inoltre alla segreteria penale del Tribunale Monocratico le modifiche del decreto emesso in capo a *[omissis…]*. L'attività di servizio ininterrompibile si è conclusa

in sede alle ore 15:00. Risultano pagamenti di € 400,00 alle 13:04, € 200,00 alle 14:17, € 200,00 alle 14:54;

-il 31/01/2018 dalle 21:00 del 31/01/2018 alle 03:00 del 01/02/2018 durante il servizio di perlustrazione di controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando effettuato con le seguenti modalità: dalle ore 18 alle ore 21 servizio nell'ambito del pp *[omissis..]*, effettuato ascolto e trascrizione c/o cit; dalle ore 21 alle ore 03 servizio di perlustrazione a/c; dalle ore 03 alle ore 06 la pattuglia effettuava sempre servizio nell'ambito del pp *[omissis…]*. L'attività di servizio ininterrompibile si concludeva alle ore 06,00 del 01/02/2018. Risultano pagamenti di € 100,00 alle 23:36, € 200,00 alle 0:16, € 150,00 alle 1:19;

-il 28/02/2018 dalle 21:00 del 28/02/2018 alle 03:00 del 01/03/2018 durante il servizio di perlustrazione di controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando è stato eseguito controllo stradale e del territorio itinerante per il contrasto al contrabbando in Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo. È stata eseguita altresì attività delegata di p.g. ambito pp *[omissis..]* della Procura di Pescara. Il servizio ininterrompibile è iniziato alle ore 18:00 ed è terminato alle ore 06:00. Risultano pagamenti di € 300,00 alle 2:09, € 200,00 alle 3:10, € 200,00 alle 4:12;

-il 22/03/2018 con servizio comandato tra le 00:00-06:00 per attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale

[omissis..] RGNR su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, consistente in attività di riascolto e trascrizione delle intercettazioni effettuate presso il cit della Procura di Pescara. Risulta una vincita di € 1.600,08 alle 5:34;

-il 05/04/2018 con servizio comandato tra le 14:00-20:00 durante attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale nr. *[omissis..]* su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, consistente in attività di riascolto e trascrizione delle conversazioni intercettate presso il cit della Procura di Pescara. Dalle ore 18:00 alle ore 22:00 è stato effettuato appostamento in Pescara presso l'abitazione di un pregiudicato come da annotazione di p.g. Il servizio ininterrompibile è terminato alle ore 22:00. Risulta un pagamento di € 250,00 alle 21:04;

-il 22/06/2018 con servizio comandato tra le 08:00-14:00 durante attività di P.G. delegata nell'ambito del PP nr. *[omissis..]* della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Pescara per disposizione del Com.te di Compagnia la pattuglia si è recata in Cesenatico per individuazione indagato destinatario di OCC e vi è rimasta fino al 24/06/2018. Il servizio, dettagliatamente riportato negli atti redatti, si è svolto negli orari indicati nell'allegata dichiarazione. Il servizio è iniziato alle ore 09:00 del 22/06 ed è terminato alle ore 18:00 del 24/06. Risulta un pagamento di € 250,00 alle 15:57;

-il 25/03/2018 dalle 21:00 del 25/03/2018 alle 03:00 del

26/03/2018 durante un servizio di perlustrazione di controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando in Pescara e Montesilvano. Dalle ore 03 è stata svolta attività delegata di p.g. nell'ambito del pp *[omissis..]* della Procura di Pescara. Attività di riascolto e trascrizione delle conversazioni intercettate presso il cit della Procura di Pescara. Il Brig. C. Pantaloni termina il servizio alle ore 06. Il M.C. Vernarelli termina il servizio alle ore 08. Risulta una vincita di € 4.400,30 alle 6:44;

-il 20/07/2018 con servizio comandato tra le 08:00-14:00 per attività di p.g. delegata nell'ambito del pp nr *[omissis..]* dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Chieti, con appostamento in Chieti dalle ore 08 alle ore 12 e attività delegata nell'ambito del pp *[omissis..]* della Procura di Pescara, consistente in pedinamento degli indagati in Pescara. Risulta una vincita di € 800,14 alle 12:31;

-il 23/08/2018 con servizio comandato tra le 08:00-14:00 durante attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale nr *[omissis…]* delegata dalla Procura della Repubblica di Chieti di ascolto e trascrizione delle conversazioni intercettate presso il cit della Procura di Pescara. Il servizio complessivamente è iniziato alle ore 10, è stato interrotto dalle ore 13 alle ore 14 ed è terminato alle ore 21. Risulta una vincita di € 900,10 alle 10:32;

-il 01/10/2018 con servizio comandato tra le 08:00-14:00

risulta attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale nr *[omissis….]* delegata dalla Procura della Repubblica di Chieti di ascolto e trascrizione delle conversazioni intercettate presso il cit della Procura di Pescara dalle ore 08 alle ore 12. Dalle ore 12 alle ore 16 in Chieti presso l'abitazione dell'indagato per attività di osservazione al fine di monitorare gli spostamenti dell'indagato. L'attività di servizio ininterrompibile si è conclusa in sede alle ore 16. Risulta una vincita di € 900,05 alle 8:22.

Nonostante il documento n. 13.2.1.1, depositato dalla Procura, sia relativo a più documenti per un totale di 292 pagine, come tale non utilizzabile per assenza di specificità, il prospetto 13.2.1.18, ivi contenuto e richiamato espressamente con note autorizzate dal Pubblico Ministero, non risulta essere contestato dai convenuti.

Da tale atto si desumono le operazioni effettuate mediante pagobancomat presso agenzie di scommesse e/o similari in orari coincidenti con quelli di servizio oggetto di riscontro con i fogli di servizio relativamente ai seguenti episodi contestati:

-il 19/01/2017 relativo a Vernarelli e Pantaloni, con servizio comandato 10:00-16:00, e servizio riportato nel foglio di servizio 09:00-15:00 è stata svolta attività delegata nell'ambito del p.p. *[omissis…]*. L'attività è consistita nell'ascolto e trascrizione presso il CIT della Procura di Pescara. Il servizio è stato ininterrompibile. Operazione registrata: alle

15.21, Luogo Esercente Pescara [omissis…];

-il 23/01/2017 relativo a Pantaloni, con servizio operativo comandato 12.00-18.00 ed eseguito 12:00-21:00 la pattuglia ha effettuato passaggi e controlli presso obiettivi sensibili senza notare nulla di anomalo. Alle ore 18:00 la pattuglia si è recata presso il CIT del Tribunale di Pescara per ascolto e trascrizioni rif. p.p. n*. [omissis..].* Il servizio si è concluso in sede alle ore 21:00. Operazione registrata: alle 17:05, Pescara *[omissis..]*

-il 24/01/2017 relativo a Pantaloni, con servizio comandato 12:00-18:00, servizio operativo 12:00-20:00 è stata svolta attività a disposizione della sala operativa 117. Sono stati effettuati passaggi e controlli presso gli obiettivi sensibili. Alle ore 18:00 la pattuglia si è recata presso CIT per ascolto e trascrizioni RIT di cui al p.p. n *.[omissis..].* L'attività di servizio si è conclusa alle ore 20:00. Operazione registrata: alle 19:53, *[omissis..]* PE.

-il 25/01/2017 relativo a Pantaloni, con servizio operativo 06:00-17:00/23.00-24-00 è stata svolta attività a disposizione del numero 117, nonché disinstallazione braccialetto elettronico. Operazione registrata: alle 16:23*, [omissis..];*

-il 15/02/2017 relativo a Vernarelli e Pantaloni, con servizio comandato 14:00-20:00, servizio operativo 14:00-21:00 la pattuglia era composta da M.C. VERNARELLI e B.C. PANTALONI; M.C. Vernarelli iniziava il servizio alle 09:00 per

rapporto sull'attività in corso, interrotto alle 11:00 e ripreso alle 14:00. È stata eseguita attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Pescara relativa al procedimento penale nr. *[omissis..]* consistita nel pedinamento degli indagati a Montesilvano e Silvi TE. Il servizio ininterrompibile terminava alle ore 21:00. Operazione registrata: alle 17:30, Pescara *[omissis..]*;

il 26/02/2017 relativo a Pantaloni, non è presente l'orario di uscita dell'autovettura, l'orario registrato nel sistema è 08:00-14:00, il foglio di servizio non è presente ed è registrata un'operazione alle ore 08:59 presso Pescara *[omissis..]*;

-il 15/12/2017 relativo a Vernarelli e Pantaloni, a fronte di un orario da ordine tra le 10:00 e le 16:00 veniva svolto un orario di fatto tra le 10-16 e le 22-24 per il controllo del territorio per contrasto al contrabbando, servizio definito non interrompibile. Alle ore 23:12 veniva registrata presso Pescara [omissis..] un'operazione;

-il 18/12/2017 relativo a Vernarelli e Pantaloni, con servizio 18:00-24:00 è stato svolto controllo del territorio itinerante per il contrasto al contrabbando del territorio di Montesilvano e Pescara Città, Sant'Angelo. Operazioni registrate: alle 18:09, *[omissis…]*; alle 18:12*, [omissis..];*

-il 28/05/2018 relativo a Pantaloni, con servizio 08:00-14:00 è stata svolta attività inerente al p.p. di cui all'oggetto. Nello specifico, la pattuglia effettuava appostamenti e pedinamenti

degli indagati su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara ambito procedimento penale nr. [*omissis..*] RGNR. L'attività di servizio si concludeva alle ore 14:00. Operazione registrata: alle 13:30, *[omissis..]* Pescara;

-il 21/09/2018 relativo a Vernarelli e Pantaloni, con servizio comandato 08:00-14:00, servizio operativo 08:00-16:00 dalle ore 08:15 il militare effettuava servizio presso il CIT del Tribunale di Pescara per ascolto e trascrizione RIT. Dalle ore 11:00 circa si recava in località Chieti presso segreteria Dott. Falasca. Successivamente riprendeva normale servizio alle ore 13:30 presso il CIT del Tribunale di Pescara per ascolto e trascrizioni e redazione informativa conclusiva. Il servizio ininterrompibile si concludeva in sede alle ore 16:00. Attività di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale nr. [*omissis..*] delegata dalla Procura della Repubblica di Chieti. Operazione registrata: alle 15:18, *[omissis..]* Pescara.

Tali episodi, del resto, non sono stati affatto esclusi in sede penale, ma sono stati ritenuti irrilevanti in tale sede in considerazione della breve permanenza.

Le ulteriori allegazioni probatorie e la loro parziale inutilizzabilità

Per quanto concerne le ulteriori produzioni documentali, il Collegio ritiene che risultino utili a fini di prova solo limitatamente al danno all'immagine gli articoli di giornale di cui ai documenti 3, 2.1, 14, 14.1, 14.2 (invero solo nel titolo,

essendo allegato un testo relativo al caro bollette), 14.3 e 14.4, che riportano la notizia dei "finanzieri che giocano alle slot machine durante il servizio", tutti relativi esclusivamente all'episodio della notte tra il 26 e il 27 gennaio 2019.

Anche la relazione GdF prot. n. [*omissis…*] (doc. 2.1) e l'allegata richiesta di rinvio a giudizio per gli episodi di "assenteismo fraudolento" ivi specificati e assunti a riferimento per la quantificazione del danno nelle tabelle riportata in citazione, ad avviso del Collegio costituiscono un mero indizio da valutare alla luce delle risultanze dei successivi sviluppi della fase dibattimentale dei procedimenti penali, non essendo di per sé il mero rinvio a giudizio un elemento autonomamente idoneo a provare le condotte contestate.

Analoga valutazione merita la richiesta di rinvio a giudizio di cui all'all. 10.1 per i proc. pen. n. [*omissis..*] e proc. pen. n. [*omissis..*], di per sé inidonei a dimostrare le condotte contestate prescindendo dall'esito dibattimentale o dall'analisi dei documenti a supporto.

Del documento indicato dalla Procura con il n. 11.1, relativo invero a più atti per 81 pagine totali, parzialmente inutilizzabili per la genericità del rinvio, può essere utilizzata la relazione GdF prot. n. [*omissis…*] (doc. 11.1), specificamente richiamata, contenente gli esiti delle indagini condotte su delega del PM penale in seguito alle segnalazioni di operazioni sospette da cui risultavano che i convenuti avevano effettuato

operazioni di giocate e vincite negli orari coincidenti con quelli di servizio nelle giornate contestate. Datale nota si evince:

-che nel mese di agosto 2018, una "Segnalazione per operazioni sospette" è stata presentata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara;

-che la segnalazione riguardava il gioco d'azzardo da parte del Maresciallo Aiutante Daniele Vernarelli;

-che durante i turni di servizio, Vernarelli era solito frequentare i centri scommesse e giocare alle slot machine.

-che questa informazione è stata documentata attraverso accertamenti sull'utilizzo di p.o.s. e attestazioni di vincite;

-che per l'episodio avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2019 è stato accertato attraverso attività di osservazione a cura del Nucleo PEF e le immagini videoregistrate sono state acquisite presso un centro scommesse in cui era coinvolto anche il Brigadiere Capo QS Pantaloni.

Anche tale informativa non è pertanto idonea di per sé a costituire prova della colpevolezza, dovendosi di conseguenza analizzare le risultanze dei procedimenti penali o l'ulteriore eventuale documentazione a supporto.

La Procura fa inoltre riferimento al "documento 13.3.3", relativo ad un intero faldone di ben 534 pagine, relativo alla relazione della Guardia di Finanza protocollo *[omissis..]* riferita al procedimento penale [*omissis...*], che, oltre agli episodi sovrapponibili al procedimento penale [*omissis..*] (relativi alle

date 25/06/2016, 23/01/2017, 27/02/2017, 13/03/2017, 16/03/2017, 21/03/2017, 28/09/2017, 29/09/2017, 08/10/2017, 18/10/2017, 29/10/2017, 02/11/2017, 11/11/2017, 27/11/2017, 29/11/2017, 13-14/12/2017, 15/12/2017, 18/12/2017, 20/12/2017, 04/01/2018, 05/01/2018, 07/01/2018, 25/01/2018, 31/01/2018, 28/02/2018, 22/03/2018, 05/04/2018, 22/06/208 -in citazione indicato 23/06/2018-, 20/07/2018, 23/08/2018, 01/10/2018), già esaminati, darebbe dimostrazione degli ulteriori episodi in data 27/01/2029, 25/03/2018, 22/06/2018, 23/04/2016, 07/12/2017, 12/05/2018, 11/06/2018, 15/07/2018, 09/09/2018, 23/09/2018.

Poiché tale faldone si compone di centinaia di documenti, dai quali non è dato evincere in maniera specifica la prova relativa ad ogni singolo episodio per fatti contestati in data diversa da quelli già esaminati, in quanto i relativi atti di prova non sono stati indicati dalla Procura, non è possibile ritenere raggiunta la prova, non correttamente allegata, ma meramente enunciata dall'Ufficio requirente.

L'indicazione specifica delle prove idonea a dimostrare i fatti non può infatti consistere, come visto, in un rinvio generico ad un intero faldone processuale di centinaia di pagine che non consente di apprezzare il valore probatorio relativo ad ogni singolo fatto, se non con una sostituzione delle attività del giudice all'onere probatorio della parte, inammissibile in

quanto lesivo del diritto di difesa del convenuto.

Anche il "documento 13.3.4" si riferisce invero ad un intero faldone di 363 pagine e l'allegato 1, indicato come "prospetto riepilogativo giocate con allegato", è relativo in realtà ad un verbale di interrogatorio delegato nei confronti dell'indagato Vernarelli. Non vi è pertanto corrispondenza tra allegazione del fatto e documentazione probatoria.

Analogamente il "doc. 13.3.5" è relativo ad un intero faldone della Procura militare di 592 pagine. Il Pubblico Ministero erariale nelle note a verbale ne specifica l'utilità probatoria con la seguente formula: "ordini di servizio; prospetto riepilogativo vinciti e pagamenti coincidenti con orario di servizio, da pag. 72 file; relazione GdF prot. n. *[omissis..]* con relativi allegati; relazione GdF prot. n. *[omissis…]* con allegato elenco riepilogativo ticket di vincita; ordini di servizio e schede in consuntivo degli orari di servizio."

Anche per tali documenti, il Collegio ritiene che il Pubblico Ministero si sia nella sostanza limitato a rinviare ad interi faldoni dei plurimi giudizi penali, le cui risultanze dibattimentali hanno peraltro determinato una assoluzione perché il fatto non sussiste, senza in alcun modo valorizzare per ogni singolo episodio le prove idonee ad attestarne l'idoneità a configurare una responsabilità amministrativa.

Pertanto, solo limitatamente agli episodi per i quali la Procura è stata in grado di indicare specifici documenti idonei ad

attestare l’interruzione del servizio per accedere alle sale scommesse e per compiere attività di riscossione di pagamenti collegati al gioco si può ritenere provata l’esistenza delle condotte, o meglio, l’accesso nelle sale giochi.

In merito agli ulteriori episodi le prove prodotte dalla Procura nel procedimento non sono utilizzabili a causa delle plurime violazioni procedurali relative al deposito e alla mancata individuazione dei documenti a supporto delle allegazioni.

Sia la parte attrice che la parte convenuta hanno infatti l'onere di indicare in modo specifico i documenti offerti in comunicazione. Il giudice deve poi decidere sulla base dei soli documenti prodotti e debitamente menzionati, e non è tenuto a ricercare documenti non correttamente indicati o allegati, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 3 febbraio 2023 e dalla Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 19006 del 13/6/2022.

Nonostante la specifica ordinanza n. 1/2025, l'indice prodotto dalla Procura si limita per taluni episodi contestati a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti in un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno, violando il principio secondo cui ogni documento deve essere identificato in modo chiaro e specifico, come affermato dalla Cass. n. 11617 del 26/05/2011 e dalla Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19006 del 13/06/2022.

Sussiste inoltre violazione dell'art. 4, co. 7, del dec. pres. n.

126/2022**:** anche se è ammesso il deposito di più documenti in un unico file, l'elenco deve infatti essere conforme alle norme tecniche sull'elenco dei documenti di cui all'art. 11 disp. att. c.g.c., garantendo l'agevole identificabilità e reperibilità di ogni documento. La Procura in tal modo non ha rispettato le disposizioni per il deposito dei documenti.

La Procura non ha inoltre esplicitato il nesso tra ciascun documento e le contestazioni mosse, rendendo difficoltoso per il giudice e le altre parti individuare la pertinenza di ciascun elemento probatorio.

Del resto, come affermato dalla Cassazione, il giudice non è tenuto a "trovare" documenti in fascicoli disordinati o con indici generici.

L'inosservanza delle procedure di deposito rende quindi la produzione documentale irrituale e preclude la possibilità di utilizzare tali documenti come fonte di prova.

La rilevanza della limitata contestazione delle condotte per gli ulteriori episodi contestati

Va quindi valutata l’esatta portata di eventuali circostanze non contestate.

Al riguardo, non può ritenersi, come genericamente argomentato dalla Procura nelle note autorizzate, che i fatti non siano stati contestati nelle difese dei convenuti.

Va infatti rilevato che la contestazione rispetto ai singoli fatti posti a fondamento della domanda, ex art. 90, comma 2,

c.g.c., non può che corrispondere -come sopra visto- alle allegazioni probatorie di controparte: di conseguenza i fatti non contestati in maniera analitica, ma meramente enunciati dall'Ufficio requirente, devono ritenersi confutati in maniera sufficiente con le simmetriche generiche difese presentate dai convenuti.

Per comprendere quindi l'esatta portata dei fatti non contestati si deve procedere ad una disamina delle contestazioni svolte dei convenuti.

I convenuti Daniele Vernarelli e Massimo Pantaloni, costituendosi in giudizio, hanno infatti confutato quanto dedotto affermando di non essere colpevoli di tutte le condotte loro ascritte, con particolare riferimento al reato di peculato pluriaggravato; hanno, inoltre, sottolineato che il procedimento penale principale ([*omissis..*] presso il Tribunale di Pescara) relativo a tali condotte era ancora in fase dibattimentale e i fatti non erano quindi accertati.

Hanno contestato che la loro presenza nella sala scommesse il 26-27 gennaio 2019, durante il turno di servizio dalle 18:00 alle 3:00, era stata disposta dai superiori.

Hanno argomentato che la loro condotta non ha inciso negativamente sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, contestando quindi il danno da disservizio. A supporto di ciò, hanno presentato prove relative a un elevato numero di giorni e ore da recuperare (come licenza ordinaria

non goduta, con esempi specifici per l'anno 2016 e 2017) e a ore di straordinario non conteggiate, elementi che, a loro dire, dimostrerebbero l'assenza di necessità di assentarsi fraudolentemente dal servizio.

Hanno anche evidenziato di essere stati assolti in un separato procedimento penale (sentenza n. *[omissis..]* RG *[omissis..]* RGNR Tribunale di Pescara) e, successivamente, con la sentenza *[omissis..]* dello stesso Tribunale.

Nel prosieguo del giudizio, a fronte di maggiori specificazioni del Pubblico Ministero con memoria in data 20 maggio 2025, hanno inoltre sollevato le seguenti obiezioni:

-che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura erariale, il giudizio penale ordinario ha dimostrato che le condotte ascritte ai convenuti non hanno alcuna rilevanza in termini di offensività, illiceità o illegittimità rispetto alla pretesa punitiva statale nel giudizio contabile;

-che non vi è alcuna natura dolosa delle condotte, evidenziando che questa tesi è stata smentita nel corso dei giudizi penali, rilevando che la Procura, solo dopo aver visionato la sentenza penale n. *[omissis…]*, avrebbe tentato di "degradare" l'elemento soggettivo (dal dolo) senza successo;

-che secondo il giudicante penale di primo grado, non è stato possibile risalire all'elemento soggettivo delle condotte dei convenuti, in quanto non vi sono prove o elementi che possano verificare la volontà dei reati ascritti;

-che in relazione alla condotta di Vernarelli, pur essendoci stati versamenti in contanti, le tempistiche esatte degli accessi ai centri scommesse "non si conoscono", ed è possibile ipotizzare che siano durati solo pochi minuti ("pag. 16 sentenza *[omissis..]*"). Di conseguenza, l'eventuale mancata indicazione di tali accessi nei fogli di servizio è stata ritenuta irrilevante "fino a prova contraria" ("pag. 16 sentenza *[omissis..]*");

-che la sentenza penale di assoluzione (*[omissis…]*) ha ritenuto che "il fatto non sussiste" per i capi di imputazione A) e C) del procedimento penale n. [*omissis…*] RGNR;

-che il foglio di servizio, da cui si evincerebbero le condotte contestate ai convenuti secondo l'accusa per la notte tra il 26 e il 27 gennaio 2019 risulta "sostanzialmente inesistente", secondo il giudicante penale e, pertanto, le condotte o la loro antigiuridicità non sono state provate né dai documenti (che non vi sono) né dalle prove testimoniali;

-che non sussisterebbe un danno apprezzabile all'erario e, in ordine al danno da disservizio, che la condotta dei convenuti non ha inciso negativamente sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Nonostante i fatti non possano quindi considerarsi tout court non contestati, va rilevato che con la comparsa di risposta i convenuti non hanno contestato la presenza nelle sale giochi o scommesse. Ciò che viene contestato e argomentato è l'assenza del danno e l'insussistenza dei profili di dolo o colpa

grave della responsabilità.

Anche con le note autorizzate del 20 maggio 2025 i convenuti non hanno contestato l'esistenza degli accessi presso i centri scommesse, quanto piuttosto la loro rilevanza ai fini del giudizio, in particolare in riferimento alla loro durata avvalendosi delle conclusioni della sentenza penale di assoluzione.

Dall'esame degli atti e alla luce della mancata contestazione si può quindi ritenere accertata la presenza nelle sale giochi per gli episodi contestati.

La difesa del Sig. Daniele Vernarelli e del Sig. Massimo Pantaloni non contesta inoltre la mancata attestazione nei fogli di servizio circa la loro presenza nei centri scommesse sulla base della sentenza n. *[omissis..]* del Tribunale di Pescara (che ha definito il procedimento penale n. *[omissis..]*), limitandosi a rilevare relativamente agli accessi presso i centri scommesse che "non si conoscono le esatte tempistiche ed è possibile ipotizzare che gli stessi siano durati solo pochi minuti", senza contestare quindi la presenza, ma la durata.

La difesa sottolinea anche che il foglio di servizio, da cui si evincerebbe la condotta dei Sig. Vernarelli e Pantaloni per l'episodio tra il 26 e il 27 gennaio 2019, secondo il giudicante penale risulta "sostanzialmente inesistente".

Dalla sentenza della Corte d'Appello Militare n. *[omissis..]* si evince tuttavia l'esistenza di un ordine di servizio relativo al

turno svolto dagli imputati PANTALONI e VERNARELLI nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2019, il cui contenuto e la natura sono stati oggetto di valutazione.

Tale foglio è poi stato prodotto in copia presso il Tribunale di Pescara (pur non essendo stato reperito l'originale).

L'ordine di servizio indicava come oggetto principale il "Servizio di perlustrazione di controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando". I superiori gerarchici, Magg. *[omissis..]* e Lgt. *[omissis..]*, hanno confermato che tale servizio era di tipo perlustrativo-dinamico lungo la costa e il territorio per finalità anticontrabbando.

L'ordine di servizio prevedeva la possibilità di accesso presso esercizi pubblici, specificando che ciò era consentito "come da allegati elenchi" per accertare l'esatto adempimento di normative in materia di scontrini e ricevute fiscali, nonché in materia di lavoro. Non era previsto né consentito l'accesso per attività di polizia giudiziaria che comportasse una lunga permanenza, come il gioco d'azzardo, a meno di specifiche esigenze operative non riscontrate nel caso. In caso di accesso per controlli fiscali o del lavoro, i militari, sebbene in abiti civili, avrebbero dovuto palesarsi e mostrare i tesserini.

Considerando l'obbligo di tener conto di quanto statuito ai sensi dell'articolo 651 del codice di procedura penale si deve quindi ritenere sussistente una attestazione non conforme ai fatti relativamente all'episodio contestato, con evidente

ripercussione sulla configurabilità del danno all'immagine ai sensi dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 165/2001.

È evidente che la deviazione rispetto ai compiti di servizio sia intrinsecamente dotata degli elementi dell'intenzionalità e della consapevolezza di non rispettare i doveri d'ufficio con conseguente nocumento all'amministrazione. Le condotte contestate sono quindi connotate da dolo.

Le voci di danno contestato

Accertate le condotte va verificata la sussistenza del danno.

La Procura Regionale richiede € 10.671,73 a carico di Daniele Vernarelli e € 5.954,00 a carico di Massimo Pantaloni.

Tale importo complessivo è determinato dalla somma di tre diverse voci di danno:

-danno patrimoniale corrispondente alla retribuzione percepita durante i periodi di assenza dal servizio, quantificato in € 1.671,73 per Vernarelli e € 264,00 per Pantaloni;

-danno da disservizio connesso alla mancata resa del servizio e alle risorse utilizzate per ricostruire l'illecito, quantificato in € 2.000,00 per Vernarelli e € 690,00 per Pantaloni;

-danno all'immagine valutato in via equitativa, considerando la gravità dell'illecito, la reiterazione delle condotte e la diffusione della vicenda, quantificato in € 7.000,00 per Vernarelli e € 5.000,00 per Pantaloni.

Il danno patrimoniale contestato relativo alle ulteriori

condotte accertate

In relazione all'episodio oggetto di condanna irrevocabile nel procedimento penale n. *[omissis..]* R.G.N.R. del Tribunale Militare di Roma per il quale è stata accertata un'assenza dal servizio tra il 26 e il 27 gennaio 2019 tra le ore 00:33 e le ore 02:57 per frequentare sale giochi/scommesse, con un danno di 48 euro per Pantaloni e 50 euro per Vernarelli la questione relativa al danno patrimoniale è già stata affrontata.

Relativamente al calcolo del danno patrimoniale per i procedimenti riferibili ai procedimenti penali presso il Tribunale di Pescara il Collegio ritiene necessario individuare preliminarmente le condotte riconducibili a ciascun procedimento, dato che la Procura contesta condotte riconducibili a entrambi i giudizi, trascurando che alcuni fatti si sovrappongono.

Dall'esame della documentazione si riscontrano le seguenti sovrapposizioni tra procedimenti e i connessi danni contestati, sebbene per alcune date il procedimento *[omissis..]* indichi periodi che si estendono su più giorni rispetto al 2927/2021 pur essendoci sovrapposizione nel giorno iniziale:

-in data 29/10/2017:

-2927/2021 A (Servizio 00:00-06:00): assenza ore 01:19, danno € 25.

-702/2019 C (Servizio 00:00-06:00): assenza ore 01:19, danno € 25,00.

-in data 29/11/2017:

-2927/2021 A (Servizio 21:00-06:00): assenza tra ore 02:22-05:55, danno € 100.

-702/2019 C (Servizio 21:00-06:00): assenza tra ore 02:22-05:55, danno € 100,00. Periodo 702/2019 si estende al 30/11/2017.

-in data 13/12/2017:

-2927/2021 A (Servizio 21:00-03:00): assenza ore 01:33, danno € 25.

-702/2019 C (Servizio 21:00-03:00): assenza ore 01:33, danno € 25,00. Periodo 702/2019 si estende al 14/12/2017.

-in data 18/12/2017:

-2927/2021 A (Servizio 18:00-24:00): assenza ore 19:22, danno € 25.

-702/2019 C (Servizio 18:00-24:00): assenza ore 19:22, danno € 25,00.

-in data 31/01/2018:

-2927/2021 A (Servizio 21:00-03:00): assenza tra ore 23:36-01:19, danno € 50.

-702/2019 C (Servizio 18:00-06:00): assenza tra ore 23:36-01:19, danno € 50,00. Periodo 702/2019 si estende al 01/02/2018.

-in data 28/02/2018:

-2927/2021 A (Servizio 18:00-06:00): assenza tra ore 02:09-04:12, danno € 50.

-702/2019 C (Servizio 18:00-06:00): assenza tra ore 02:09-04:12, danno € 50,00. Periodo 702/2019 si estende al 01/03/2018.

-in data 23/09/2018:

-2927/2021 C (Servizio 00:00-06:00): assenza tra ore 00:18-02:06, danno € 50.

-702/2019 C (Servizio 00:00-06:00): assenza ore 02:06, danno € 25,00. Si rileva una non chiarezza sulla durata dell'assenza nel *[omissis..]* rispetto al 2927/2021.

I fatti contestati a Vernarelli nel procedimento penale n. *[omissis..]* non sovrapposti rispetto al *[omissis…]* 19 sono i seguenti:

Capo d'imputazione A):

-23/04/2016 (Servizio 07:00-13:00): assenza tra ore 12:22-12:55, danno € 25.

-23/01/2017 (Servizio 18:00-24:00): assenza tra ore 20:01-20:44, danno € 25.

-18/10/2017 (Servizio 01:00-07:00): assenza ore 01:13, danno € 25

-11/11/2017 (Servizio 18:00-03:00): assenza tra ore 20:25-21:45, danno € 25.

-12/05/2018 (Servizio 18:00-03:00): assenza tra ore 01:42-02:50, danno € 25.

-11/06/2018 (Servizio 00:00-06:00): assenza tra ore 05:28-05:54, danno € 25.

Capo d'imputazione C):

-25/06/2016 (Servizio 14:00-22:00): assenza ore 21:32, danno € 25.

-27/02/2017 (Servizio 15:00-21:00): assenza tra ore 16:40-17:50, danno € 25.

-13/03/2017 (Servizio 16:00-22:00): assenza ore 21:20, danno € 25.

-16/03/2017 (Servizio 02:00-07:00): assenza tra ore 06:04-06:21, danno € 25.

-21/03/2017 (Servizio 14:00-20:00): assenza tra ore 14:19-14:31, danno € 25.

-28/09/2017 (Servizio 08:00-16:00): assenza ore 15:55, danno € 25.

-29/09/2017 (Servizio 08:00-16:00): assenza ore 09:37, danno € 25.

-08/10/2017 (Servizio 00:00-06:00): assenza ore 05:47, danno € 25.

-02/11/2017 (Servizio 05:00-11:00): assenza ore 05:22, danno € 25.

-27/11/2017 (Servizio 12:00-20:00): assenza ore 19:18, danno € 25.

-07/12/2017 (Servizio 00:00-06:00): assenza tra ore 05:01-05:59, danno € 25.

-15/12/2017 (Servizio 10:00-16:00): assenza tra ore 12:29-12:45, danno € 25.

-20/12/2017 (Servizio 14:00-20:00): assenza ore 14:11, danno € 25.

-04/01/2018 (Servizio 14:00-20:00): assenza ore 14:37, danno € 25.

-05/01/2018 (Servizio 18:00-24:00): assenza tra ore 22:08-22:52, danno € 25.

-07/01/2018 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 13:06, danno € 25.

-25/01/2018 (Servizio 08:00-15:00): assenza tra ore 13:04-14:54, danno € 25.

-22/03/2018 (Servizio 00:00-06:00): assenza ore 05:34, danno € 25.

-25/03/2018 (Servizio 03:00-08:00): assenza ore 06:44, danno € 25.

-05/04/2018 (Servizio 14:00-22:00): assenza ore 21:34, danno € 25.

-23/06/2018 (Servizio 10:00-16:00): assenza ore 15:57, danno € 25.

-15/07/2018 (Servizio 00:00-06:00): assenza tra ore 05:32-05:40, danno € 25.

-20/07/2018 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 12:31, danno € 25.

-23/08/2018 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 10:32, danno € 25.

-09/09/2018 (Servizio 00:00-06:00): assenza tra ore 05:02-

05:53, danno € 25.

-01/10/2018 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 08:22, danno € 25.

Capo d'imputazione D):

-04/03/2016 (Servizio 15:00-22:00): assenza tra ore 15:15-16:25, danno € 31,93.

-28/06/2016 (Servizio 13:00-19:00): assenza tra ore 14:24-17:22, danno € 62,07.

-08/12/2016 (Servizio 08:00-14:00): assenza tra ore 08:40-11:24, danno € 52,37.

I fatti contestati a Vernarelli nel procedimento penale n. *[omissis..]* senza sovrapposizione con il procedimento n. 2921/2019 sono i seguenti:

-per il Capo d'imputazione D) riguarda un singolo episodio non sovrapposto, il 26-27 gennaio 2019, con orario di servizio 18:00 – 03:00, con assenza alle ore 00:33, con danno ipotizzato di € 25,00;

-per il Capo d'imputazione C) del procedimento *[omissis…]*, sono presenti solo i sette episodi sovrapposti con il procedimento *[omissis..]* Capo A) e C) come dettagliato sopra.

Non si riscontrano sovrapposizioni di fatti contestati a Pantaloni tra il Procedimento Penale n. *[omissis…]* e il Procedimento Penale n. *[omissis..]* in base alle date indicate. Non ci sono quindi date in comune tra i fatti contestati a Pantaloni nei due procedimenti penali indicati. I fatti rilevati sono i seguenti:

Procedimento Penale n. *[omissis…]* - Capo d'imputazione E):

-23/01/2017 (Servizio 12:00-21:00): assenza ore 17:05, danno € 24.

-24/01/2017 (Servizio 12:00-20:00): assenza ore 19:53, danno € 24.

-25/01/2017 (Servizio 06:00-17:00): assenza ore 16:23, danno € 24.

Procedimento Penale n. *[omissis…]* - Capo d'imputazione G):

-15/12/2017 (Servizio 22:00-24:00): assenza ore 23:12, danno € 24.

-18/12/2017 (Servizio 18:00-24:00): assenza ore 18:09, danno € 24.

Procedimento Penale n. *[omissis..*] - Capo di imputazione A):

-15/02/2017 (Servizio 14:00-21:00): assenza ore 17:30, danno € 24.

-26/02/2017 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 08:59, danno € 24.

-28/05/2018 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 13:30, danno € 24.

-21/09/2018 (Servizio 08:00-16:00): assenza ore 15:18, danno € 24.

La quantificazione del danno patrimoniale per i fatti relativi ai procedimenti penali presso il Tribunale di Pescara

Individuati i fatti è necessario procedere alla quantificazione

del danno.

Al riguardo va considerato che la Procura Regionale:

- ha considerato due volte una pluralità di episodi contestati;

- ha quantificato il danno patrimoniale per ciascun episodio di assenteismo fraudolento basandosi sulla retribuzione oraria lorda dei due finanzieri, approssimata a € 25,00 per Vernarelli e € 24,00 per Pantaloni, anche laddove il periodo di assenza non era stato individuato (come constatato anche nella sentenza *[omissis…]*).

Per tali ragioni il Collegio non ritiene corretta la quantificazione della Procura. Per i fatti per i quali è indicato solo l'orario delle operazioni di versamento o pagamento, sulla base dei criteri equitativi la Sezione ritiene congruo liquidare il danno patrimoniale quantificando l'assenza in un lasso temporale pari a dieci minuti. Per gli episodi per i quali invece è correttamente individuato (non contestato) esatto periodo di assenza lo stesso può essere assunto quale parametro di riferimento.

Sulla base dei parametri indicati, le assenze a carico di Vernarelli risultano le seguenti:

Per gli episodi sovrapposti tra i due procedimenti:

-in data 29/10/2017: *[omissis…]* A e *[omissis…]* C (Servizio 00:00-06:00), assenza ore 01:19, equivalente a 10 minuti di assenza;

-in data 29/11/2017: *[omissis..]* A e *[omissis…]* C (Servizio 21:00-06:00), assenza tra ore 02:22-05:55, equivalente a 3

ore e 33 minuti;

-in data 13/12/2017: *[omissis..]* A e *[omissis…]* C (Servizio 21:00-03:00), assenza ore 01:33, equivalente a 10 minuti di assenza;

-in data 18/12/2017: *[omissis..]* A e *[omissis..]* C (Servizio 18:00-24:00), assenza ore 19:22, equivalente a 10 minuti di assenza;

-in data 31/01/2018: *[omissis..]* A e *[omissis..]* C (Servizio 21:00-03:00), assenza tra ore 23:36-01:19, equivalente a 1 ora e 43 minuti di assenza;

-in data 28/02/2018: *[omissis..]* A e *[omissis..]* C (Servizio 18:00-06:00), assenza tra ore 02:09-04:12, equivalente a 2 ore e 3 minuti di assenza;

-in data 23/09/2018: *[omissis…]* C e *[omissis..]* C (Servizio 00:00-06:00), assenza tra ore 00:18-02:06, equivalente a 1 ora e 48 minuti di assenza;

Relativamente ai fatti contestati a Vernarelli nel procedimento penale n. [omissis…] non sovrapposti rispetto al *[omissis..]*:

Capo d'imputazione A):

-23/04/2016 (Servizio 07:00-13:00): assenza tra ore 12:22-12:55, equivalente a 33 minuti di assenza;

-23/01/2017 (Servizio 18:00-24:00): assenza tra ore 20:01-20:44, equivalente a 43 minuti di assenza;

-18/10/2017 (Servizio 01:00-07:00): assenza ore 01:13, equivalente a 10 minuti di assenza;

-11/11/2017 (Servizio 18:00-03:00): assenza tra ore 20:25-21:45, equivalente a 1 ora e 20 minuti di assenza;

-12/05/2018 (Servizio 18:00-03:00): assenza tra ore 01:42-02:50, equivalente a 1 ora e 8 minuti di assenza;

-11/06/2018 (Servizio 00:00-06:00): assenza tra ore 05:28-05:54, equivalente a 26 minuti di assenza;

Capo d'imputazione C):

-25/06/2016 (Servizio 14:00-22:00): assenza ore 21:32, equivalente a 10 minuti di assenza;

-27/02/2017 (Servizio 15:00-21:00): assenza tra ore 16:40-17:50, equivalente a 1 ora e 10 minuti di assenza;

-13/03/2017 (Servizio 16:00-22:00): assenza ore 21:20, equivalente a 10 minuti di assenza;

-16/03/2017 (Servizio 02:00-07:00): assenza tra ore 06:04-06:21, equivalente a 17 minuti di assenza;

-21/03/2017 (Servizio 14:00-20:00): assenza tra ore 14:19-14:31, equivalente a 12 minuti di assenza;

-28/09/2017 (Servizio 08:00-16:00): assenza ore 15:55, equivalente a 10 minuti di assenza;

-29/09/2017 (Servizio 08:00-16:00): assenza ore 09:37, equivalente a 10 minuti di assenza;

-08/10/2017 (Servizio 00:00-06:00): assenza ore 05:47, equivalente a 10 minuti di assenza;

-02/11/2017 (Servizio 05:00-11:00): assenza ore 05:22, equivalente a 10 minuti di assenza;

-27/11/2017 (Servizio 12:00-20:00): assenza ore 19:18, equivalente a 10 minuti di assenza;

-07/12/2017 (Servizio 00:00-06:00): assenza tra ore 05:01-05:59, equivalente a 58 minuti di assenza;

-15/12/2017 (Servizio 10:00-16:00): assenza tra ore 12:29-12:45, equivalente a 16 minuti di assenza;

-20/12/2017 (Servizio 14:00-20:00): assenza ore 14:11, equivalente a 10 minuti di assenza;

-04/01/2018 (Servizio 14:00-20:00): assenza ore 14:37, equivalente a 10 minuti di assenza;

-05/01/2018 (Servizio 18:00-24:00): assenza tra ore 22:08-22:52, equivalente a 44 minuti di assenza;

-07/01/2018 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 13:06, equivalente a 10 minuti di assenza;

-25/01/2018 (Servizio 08:00-15:00): assenza tra ore 13:04-14:54, equivalente a 1 ora e 50 minuti di assenza;

-22/03/2018 (Servizio 00:00-06:00): assenza ore 05:34, equivalente a 10 minuti di assenza;

-25/03/2018 (Servizio 03:00-08:00): assenza ore 06:44, equivalente a 10 minuti di assenza;

-05/04/2018 (Servizio 14:00-22:00): assenza ore 21:34, equivalente a 10 minuti di assenza;

-23/06/2018 (Servizio 10:00-16:00): assenza ore 15:57, equivalente a 10 minuti di assenza;

-15/07/2018 (Servizio 00:00-06:00): assenza tra ore 05:32-

05:40, equivalente a 8 minuti di assenza;

-20/07/2018 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 12:31, equivalente a 10 minuti di assenza;

-23/08/2018 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 10:32, equivalente a 10 minuti di assenza;

-09/09/2018 (Servizio 00:00-06:00): assenza tra ore 05:02-05:53, equivalente a 51 minuti di assenza;

-01/10/2018 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 08:22, equivalente a 10 minuti di assenza;

Capo d'imputazione D):

-04/03/2016 (Servizio 15:00-22:00): assenza tra ore 15:15-16:25, equivalente a 1 ora e 10 minuti di assenza (danno contestato € 31,93);

-28/06/2016 (Servizio 13:00-19:00): assenza tra ore 14:24-17:22, equivalente a 2 ore e 58 minuti di assenza (danno contestato € 62,07);

-08/12/2016 (Servizio 08:00-14:00): assenza tra ore 08:40-11:24, equivalente a 2 ore e 44 minuti di assenza (danno contestato € 52,37).

Per i fatti contestati a Vernarelli nel procedimento penale n. *[omissis..]* senza sovrapposizione con il procedimento n. *[omissis…]*:

-il Capo d'imputazione D) riguarda un singolo episodio non sovrapposto, il 26-27 gennaio 2019, con orario di servizio 18:00 – 03:00, con assenza alle ore 00:33, con danno

ipotizzato di € 25,00. Tale fatto è tuttavia già stato considerato con riferimento al procedimento penale militare;

-il Capo d'imputazione C) del procedimento *[omissis..]* , sono presenti solo i sette episodi sovrapposti con il procedimento *[omissis..]* Capo A) e C) come dettagliato sopra.

Per i fatti contestati a Massimo Pantaloni nei procedimenti penali n. *[omissis…]* e n. *[omissis..]* non si riscontrano sovrapposizioni in base alle date indicate. I fatti risultano essere i seguenti:

Procedimento Penale n. *[omissis..]*- Capo d'imputazione E):

-23/01/2017 (Servizio 12:00-21:00): assenza ore 17:05, equivalente a 10 minuti di assenza;

-24/01/2017 (Servizio 12:00-20:00): assenza ore 19:53, equivalente a 10 minuti di assenza;

-25/01/2017 (Servizio 06:00-17:00): assenza ore 16:23, equivalente a 10 minuti di assenza;

Procedimento Penale n*. [omissis…]*- Capo d'imputazione G):

-15/12/2017 (Servizio 22:00-24:00): assenza ore 23:12, equivalente a 10 minuti di assenza;

-18/12/2017 (Servizio 18:00-24:00): assenza ore 18:09, equivalente a 10 minuti di assenza;

Procedimento Penale n. *[omissis…]* - Capo di imputazione A):

-15/02/2017 (Servizio 14:00-21:00): assenza ore 17:30, equivalente a 10 minuti di assenza;

-26/02/2017 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 08:59,

equivalente a 10 minuti di assenza;

-28/05/2018 (Servizio 08:00-14:00): assenza ore 13:30, equivalente a 10 minuti di assenza;

-21/09/2018 (Servizio 08:00-16:00): assenza ore 15:18, equivalente a 10 minuti di assenza;

I minuti relativamente ai fatti sovrapposti tra i due procedimenti a carico di Vernarelli sono pari a 567. I minuti relativi ai fatti contestati a Vernarelli nel procedimento penale n*. [omissis..]* non sovrapposti rispetto al *[omissis..]* sono 1228.

Gli ulteriori fatti contestati a Vernarelli nel procedimento penale n. *[omissis..]* risultano tutti esseri sovrapposti con il procedimento penale militare o con il procedimento n. *[omissis..]* presso il Tribunale di Pescara.

Complessivamente risultano quindi 1795 minuti, corrispondenti a 29 ore e 55 minuti, per un danno quantificabile in euro 747,9.

Nei confronti di Pantaloni, oltre all'episodio della notte tra il 26 e il 27 gennaio 2019, risultano complessivamente 90 minuti di assenza per recarsi nelle sale giochi.

Il complessivo danno patrimoniale può quindi essere quantificato, oltre all'episodio già ricordato, in ulteriori 36 €, considerando la retribuzione media oraria indicata dalla stessa Procura in euro 24.

Le difese sul danno all'immagine

Come detto, oltre al danno patrimoniale, la procura contesta

anche il danno all'immagine da valutarsi in via equitativa, considerando la gravità dell'illecito, la reiterazione delle condotte e la diffusione della vicenda, quantificato in € 7.000,00 per Vernarelli e € 5.000,00 per Pantaloni.

La difesa contesta l'assenza di danno all'immagine indicando diverse argomentazioni:

-l'articolo di stampa si riferisce a fatti accaduti tre anni e mezzo prima, riducendo l'attualità e l'impatto sul danno all'immagine;

-non c'è stato secondo la difesa clamore mediatico, e la notizia è apparsa su un solo quotidiano locale ("Il Centro") con un singolo articolo a pagina 16. La giurisprudenza amministrativa contabile tendenzialmente configura il danno all'immagine solo per vicende di rilievo nazionale;

-le udienze penali si sono svolte a Roma, in strutture militari e in Cassazione, non in udienza pubblica, lontano dal luogo dei fatti, e agli imputati è stato concesso il beneficio della non menzione sul casellario giudiziario;

-anche se le contestazioni sulla presenza fossero veritiere, i finanzieri sarebbero stati in servizio con auto civetta ("targhe civili di copertura") e pertanto eventuali terzi non avrebbero potuto essere indotti in errore né si sarebbe generato danno all'immagine del Corpo. Questa argomentazione si basa sul fatto che, operando in borghese e con auto non riconoscibili, la loro presenza in un luogo pubblico non avrebbe potuto ledere l'immagine dell'amministrazione di fronte ai cittadini.

La difesa sottolinea poi che il danno all'immagine richiede una sentenza di condanna irrevocabile in sede penale per un reato presupposto. Sebbene vi sia una condanna irrevocabile per i fatti del 26/27 gennaio 2019, altri procedimenti sono ancora in corso. Viene anche citata una sentenza di assoluzione per un diverso reato.

Gli artt. 17, co. 30 ter del D.L. 78/2009 e 7 l. n. 97/2001 in tema di risarcimento del danno d'immagine

Con riferimento a tale ultima difesa, rileva il Collegio che il danno all'immagine è previsto dall'art. 17, co. 30-ter del D.L. 78/2009, che richiama l'art. 7 l. n. 97/2001.

Inizialmente, l'art. 17, co. 30-ter del D.L. 78/2009 limitava la risarcibilità del danno all'immagine ai soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 l. n. 97/2001, che a sua volta faceva riferimento alle sentenze irrevocabili di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale. Si configurava quindi una sorta di "pregiudiziale penale", per cui la risarcibilità del danno all'immagine era subordinata all'accertamento in sede penale di specifici reati.

Con sentenza n. 355/2010, la Corte Costituzionale ha sancito la legittimità della scelta del legislatore di limitare la risarcibilità ai soli danni derivanti da reati specifici (quelli previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale), ritenendo tale scelta non manifestamente irragionevole e rientrante nella

discrezionalità del legislatore.

La legge 190/2012 (legge Anticorruzione) ha successivamente introdotto il comma 1-sexies dell'art. 1 della legge 20/1994, stabilendo una presunzione del danno all'immagine pari al doppio della somma illecitamente percepita, nel caso di reati contro la PA accertati con sentenza passata in giudicato. Il riferimento ad un "*reato contro la stessa pubblica amministrazione*" ha sollevato dubbi sull'interpretazione restrittiva del "lodo Bernardo" e ha portato a diverse interpretazioni.

Con la pronuncia n. 8/2015/QM del 19 marzo 2015, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno affermato che l'art. 17, comma 30-ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. La sentenza sottolinea inoltre che eventuali ampliamenti al catalogo dei reati presupposti spettano al legislatore.

L'abrogazione dell'art. 7 l. n. 97/2001, ad opera dell'art. 4 dell'allegato 3 del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), ha generato un ulteriore dibattito, in merito alla permanenza dei limiti previsti dall'art. 17, co. 30-ter.

L'art. 51, c. 7, del Codice della giustizia contabile prevede ora la possibilità per la Procura contabile di promuovere il procedimento di responsabilità per danno erariale in presenza

di una "*sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse*".

Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che l'abrogazione dell'art. 7 non avesse inciso sui presupposti per la risarcibilità del danno all'immagine, in quanto l'art. 17, co. 30-ter operava un rinvio "materiale e recettizio" all'art. 7, incorporandone il contenuto precettivo. Di conseguenza, sarebbe rimasta la limitazione ai soli delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Altra giurisprudenza ha invece sostenuto che l'abrogazione dell'art. 7, in combinato disposto con l'art. 51, c. 7, c.g.c., che prevede l'azione risarcitoria per i delitti commessi in danno delle pubbliche amministrazioni, avesse ampliato i presupposti per la risarcibilità del danno all'immagine, estendendoli a tutti i delitti commessi a danno della P.A. Si tratterebbe di un "rinvio mobile", per cui l'art. 17, co. 30-ter farebbe riferimento all'istituto corrispondente previsto nel codice di giustizia contabile.

L'orientamento che sostiene il rinvio mobile ritiene che la norma abbia natura processuale, e quindi di applicazione immediata ai giudizi in corso, inclusi quelli relativi a fatti

commessi prima dell'entrata in vigore del codice.

Con ordinanze n. 167 e 168 del 2019 e sentenza 191/2019 **l**a Corte Costituzionale ha successivamente ribadito, attraverso diverse pronunce, che il rinvio operato dall'art. 17, comma 30-ter, all'art. 7 della legge 97/2001 è di tipo "fisso": pertanto, l'azione di danno all'immagine resta limitata ai reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale. La Corte ha confermato la legittimità della scelta del legislatore di limitare i casi di responsabilità per danno all'immagine. Secondo la Consulta, la limitazione è funzionale a rendere più efficiente ed efficace l'attività della PA, evitando appesantimenti eccessivi per chi la esercita, senza però escludere ulteriori e specifiche ipotesi di responsabilità, giustificate dalla loro specialità.

L'orientamento che sostiene il rinvio fisso ritiene che la norma che definisce i reati presupposto abbia natura sostanziale.

Di conseguenza, la risarcibilità del danno all'immagine sarebbe ancora subordinata alla sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che nel caso di specie non sussiste.

Da ultimo, la sentenza n. 123/2023 della Corte Costituzionale ha sottolineato che l'art. 7 della legge 97/2001 è stato abrogato e sostituito dall'art. 51, comma 6, del Codice di Giustizia Contabile. Quest'ultima disposizione modificherebbe il catalogo dei reati presupposti, "*sostituendo ai reati propri*

commessi dai pubblici funzionari di cui agli articoli da 314 a 335 cod. pen. «i delitti commessi ai danni» delle pubbliche amministrazioni."

Questa affermazione ha riaperto il dibattito, lasciando la "*vexata quaestio*" senza una soluzione definitiva.

La questione di massima sollevata dal Procuratore Generale

In considerazione di tale contrasto, in data 28 marzo 2025 il Procuratore Generale ha sollevato innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, la seguente questione di massima "se l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile debba essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dal testo del medesimo art. 51 c.g.c., e non solo per i delitti ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.)"

La questione non è stata ancora decisa.

In ogni caso, in relazione al giudizio in esame non viene in rilievo la questione esaminata in quanto non sussiste una sentenza penale irrevocabile di condanna, ad eccezione della fattispecie accertata dalla Corte d'appello Militare con sentenza 24/2021.

Pertanto, l'eccezione della difesa non assume rilevanza per la

maggior parte dei casi in esame.

Il danno all'immagine ex art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 alla luce dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale

Ritiene in merito al Collegio di poter comunque addivenire ad una pronuncia di condanna per il danno all'immagine sulla base dell'ulteriore contestazione della Procura fondata sul disposto dell'art. 55 quinquies e dell'art. 55 quater comma 3 quater del d.lgs. 165/2001.

L'articolo 55 quater, comma 3 quater, del d.lgs. n.165/2001 ha introdotto un regime specifico per l'azione di danno all'immagine della Pubblica Amministrazione in caso di assenteismo fraudolento. Questo regime prevedeva che l'azione potesse essere esercitata solo dopo che l'Amministrazione avesse adottato un provvedimento di licenziamento disciplinare nei confronti del dipendente infedele. La norma consentiva il risarcimento del danno all'immagine anche senza un previo accertamento penale, contrariamente alla disciplina generale prevista dalla legge n. 20/1994.

La disposizione in esame prevedeva, tra i presupposti per la responsabilità speciale del danno all'immagine della P.A., l'emissione di invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento e l'esercizio dell'azione di responsabilità entro centocinquanta

giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.

Su tale specifica fattispecie di responsabilità è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016.

La Corte ha ritenuto che tale disposizione avesse introdotto una nuova fattispecie di responsabilità amministrativa e che tale previsione fosse in contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto eccedeva i limiti della delega conferita al Governo dalla legge n. 124 del 2015.

La legge di delegazione prevedeva infatti unicamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere più efficiente l'esercizio dell'azione disciplinare. La Corte ha quindi sottolineato che la materia della responsabilità amministrativa non rientrava nell'ambito della delega, che era finalizzata al riordino della disciplina del lavoro pubblico e non all'introduzione di nuove fattispecie di responsabilità.

Di conseguenza, la previsione di un'autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa per danno all'immagine, con la predeterminazione di un minimo risarcibile pari a sei mensilità dello stipendio, è stata ritenuta illegittima per eccesso di delega. Con la decisione in esame è stata quindi dichiarata

l'illegittimità costituzionale dei periodi della norma che introducevano tale fattispecie, assorbendo gli altri profili di censura sollevati dal giudice a quo.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 61/2020 è stata interpretata dalla giurisprudenza contabile (Sez. giur. Sardegna 137/2024) come mera declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune parti dell'art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001: secondo tale ricostruzione la pronuncia avrebbe lasciato intatta l'autonoma fattispecie di danno erariale correlata al danno all'immagine in caso di assenza fraudolenta dal servizio e gli effetti della sentenza 61/2020 sarebbero limitati all’eliminazione dei termini di decadenza, avendo abrogato i termini di 3 mesi dalla conclusione del procedimento disciplinare e di 150 giorni dalla denuncia per l'esercizio dell'azione di danno, mentre rimarrebbe il termine di 20 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare per l'obbligo di denuncia al pubblico ministero e alla Procura regionale della Corte dei conti, termine peraltro ritenuto di natura meramente acceleratoria senza decadenze per la Procura. Inoltre, la decisione avrebbe determinato una quantificazione equitativa del danno, non più rapportata a sei mensilità.

La sentenza 61/2020 avrebbe quindi reso più complessa la quantificazione del danno all'immagine per assenteismo fraudolento, ma non avrebbe eliminato la responsabilità per

questa fattispecie.

La diversa interpretazione di questa Sezione in diversa composizione, secondo cui tale pronuncia non avrebbe inciso esclusivamente sul termine, è stata rigettata in appello, e, per tale ragione, il Collegio ritiene di uniformarsi alla giurisprudenza contabile prevalente (II App. 229/2023).

La quantificazione del danno all'immagine

Tanto premesso, relativamente al profilo della quantificazione di tale voce di danno, l'art. 1, c. 62, l. n. 190/2012 ha previsto la quantificazione del danno all'immagine, salva prova contraria, in misura pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, indicando una sorta di "automatismo" nel calcolo del danno.

Nei casi in cui non sia applicabile il parametro dell'art. 1, c. 62, l. 6 novembre 2012, n. 190, avviene in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e deve essere quantificato in base ai seguenti criteri:

-criterio oggettivo, inerente alla natura del fatto, alle modalità di realizzazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento;

-criterio soggettivo, legato al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

-criterio sociale, legato alla negativa risonanza sociale della vicenda, al discredito che il fatto ha arrecato

all'amministrazione, alla compromissione della fiducia dei cittadini. Il danno all'immagine è peraltro configurabile anche in assenza di clamor fori, poiché "il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione" e costituisce un parametro utile ai fini della sua quantificazione.

In considerazione dei citati criteri, il collegio ritiene congruo quantificare il danno nella misura 1200 € a carico di Vernarelli e di 800 € a carico di Pantaloni.

Tale valutazione discende dalla natura oggettivamente grave e reiterata delle condotte e dalla rilevanza della qualifica rivestita.

Nella quantificazione il collegio ha ritenuto di tener conto che il clamor fori si è avuto esclusivamente in relazione alla vicenda consumata tra la notte del 26 e 27 gennaio 2019 e oggetto di condanna da parte del Tribunale e della Corte d'Appello militari, mentre per gli ulteriori episodi la vicenda risulta del tutto circoscritta nell'ambito dell'ambiente lavorativo e non vi è prova, per le ragioni dedotte dalla difesa, della percezione delle condotte da parte di terzi estranei.

La Procura ha del resto l'onere di fornire congrui parametri per la quantificazione del danno, non specificati nel caso in esame.

Il danno da disservizio

La Procura regionale ha contestato anche un danno da disservizio, stimato in via equitativa, quale conseguenza del comportamento dei finanzieri che, durante l'orario di lavoro, si

intrattenevano presso centri scommesse violando le disposizioni di servizio e attestando falsamente l'ininterrotta prestazione lavorativa.

La quantificazione totale di tale voce di nocumento ammonta a € 2.690,00. Questa somma è ripartita tra i convenuti nella misura di € 2.000,00 a carico di Daniele Vernarelli e di € 690,00 a carico di Massimo Pantaloni.

La ripartizione di questo danno da disservizio è legata ai fatti oggetto di distinti procedimenti penali:

-per il proc. pen. n. *[omissis…]* R.G.N.R. (Tribunale militare di Roma), definito con sentenza di condanna irrevocabile: il danno da disservizio è stimato in € 500,00 a carico di Daniele Vernarelli e € 500,00 a carico di Massimo Pantaloni, per un totale di € 1.000,00;

-per il proc. pen. *[omissis….]* R.G.N.R. (Procura ordinaria di Pescara), che riproduce le contestazioni inizialmente nel proc. pen. n. *[omissis..]* Procura militare: il danno da disservizio è stimato in € 1.200,00 a carico di Daniele Vernarelli e € 100,00 a carico di Massimo Pantaloni, per un totale di € 1.300,00.

-per il proc. pen. n. *[omissis..]* R.G.N.R. (Procura ordinaria di Pescara): il danno da disservizio è stimato in € 300,00 a carico di Daniele Vernarelli e € 90,00 a carico di Massimo Pantaloni, per un totale di € 390,00.

La stima equitativa del danno da disservizio ipotizzata si basa sui seguenti criteri:

-il mancato svolgimento dell’attività di servizio comandata in coincidenza con i periodi di assenza;

-le risorse utilizzate dall’amministrazione per ricostruire la modalità di commissione dell’illecito;

-le risorse distratte per attivare, istruire e concludere il procedimento disciplinare conseguente alla sentenza di condanna penale.

La difesa ha contestato tale voce di danno. A prova della sua insussistenza evidenzia che i convenuti non avevano necessità di assentarsi, disponendo di un elevato numero di giorni e ore da recuperare e di ferie da godere. Riportano esempi specifici di rinuncia a giornate di ferie e ore di straordinario per non gravare sull'amministrazione. Citano la sentenza della Corte Militare di Appello (n. 62/2020) come prova del fatto che brevi interruzioni non incisero sullo svolgimento del servizio, anzi, i militari lo protrassero oltre l'orario per evitare problemi di liquidazione straordinari.

Secondo la difesa, l'amministrazione non ha sostenuto costi aggiuntivi e le condotte non hanno disarticolato i processi organizzativi.

In merito al danno in esame ritiene il Collegio che il criterio relativo al mancato svolgimento dell’attività di servizio non costituisca un danno da disservizio, ma lo stesso danno patrimoniale vero e proprio già contestato e riconosciuto e che per tale ragione non può essere liquidato due volte, in quanto

determinerebbe una duplicazione del ristoro accordato.

Relativamente alle risorse utilizzate per la commissione dell'illecito e per l'istruzione del procedimento disciplinare manca qualsivoglia indicazione relativa alle forze lavoro utilizzate per le relative attività, alle ore utilizzate e alla retribuzione spettante per la quantificazione del danno, con ciò determinando un'inadeguata allegazione dei fatti ed una totale assenza di prova relativa alla quantificazione del danno stesso.

Per queste ragioni, la domanda non può essere accolta.

Conclusioni

Conclusivamente i convenuti vanno riconosciuti colpevoli a titolo di dolo degli episodi loro ascritti e relativo danno a favore della Guardia di Finanza va quantificato nei confronti di Pantaloni per quanto concerne il danno patrimoniale in euro 48 per l'episodio del 26-27 gennaio 2019 e in euro 36 per tutti gli altri episodi, mentre il danno all'immagine va liquidato in euro 800.

A carico del convenuto Vernarelli va accertato un danno patrimoniale per l'episodio del 26-27 gennaio 2019 nella misura di euro 50, per gli ulteriori episodi un danno patrimoniale quantificato nella misura di euro 747,9, nonché un danno all'immagine per complessivi euro 1200.

Oltre a tali importi sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Le spese del giudizio

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del C.G.C.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva:

- condanna Massimo Pantaloni al pagamento a favore della Guardia di Finanza del danno patrimoniale in euro 48 per l'episodio del 26-27 gennaio 2019 e in euro 36 per gli altri episodi;

- condanna Massimo Pantaloni al pagamento a favore della Guardia di Finanza del danno all'immagine quantificato in euro 800;

- condanna Daniele Vernarelli al pagamento a favore della Guardia di Finanza del danno patrimoniale in euro 50 per l'episodio del 26-27 gennaio 2019 e in euro 747,9 per gli altri episodi;

- condanna Daniele Vernarelli al pagamento a favore della Guardia di Finanza del danno all'immagine quantificato in euro 1.200;

- oltre a tali importi sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;

- le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52,

d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei predetti soggetti.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.

Il giudice estensore Il Presidente

(Andrea Liberati) (Bruno Tridico)

f.to digitalmente f.to digitalmente

In esecuzione del suesteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi citati nella sentenza.

Depositato in Segreteria, lì 09.06.2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonella Lanzi

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

Giudizio N. 20921/R.

Nota delle spese liquidate ai sensi del "Codice della giustizia contabile", art. 31, comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di condanna pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso

dal Procuratore regionale, contro:

Daniele Vernarelli e Massimo Pantaloni.

Fogli		Importo
-Originale atto di citazione	1	16,00
D.P. di fissazione udienza	1	16,00
Originale Ordinanza 1/2025	1	16,00
Spese di notifica		-------
Originale sentenza di condanna	1	16,00
Totale		64,00

(Diconsi euro sessantaquattro/00) posti a carico dei soccombenti Daniele Vernarelli e Massimo Pantaloni.

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)